SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo + Codeina Fater»

09A01094

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo DOC»

09A01095

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon»

09A01096

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

09A01097

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Orfidal»

09A01098

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Orfidal»

09A01099

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Aleve»

09A01100

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin»

09A01101

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Xicil»

09A01102

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

09A01103

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox Tablets»

09A01104

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cilroton»

09A01105

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Fastum»

09A01106

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum»

09A01107

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox Tablets»

09A01108

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

09A01109

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Transact Lat»

09A01110

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Harmonet»

09A01111

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Epione»

09A01112

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

09A01113

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum»

09A01114

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox Plus»

09A01115

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Orfidal»

09A01116

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

09A01117

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nifluril»

09A01118

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Flixonase»

09A01119

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sertralina Angenerico»

09A01120

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Engerix B»

09A01121

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Subcuvia»

09A01122

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paroxetina DOC Generici»

09A01123

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Humulin»

09A01124

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vistabex»

09A01125

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alendronato EG»

09A01126

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Metformina Merck»

09A01127

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Supratirox»

09A01128

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «UFT»

09A01129

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «UFT»

09A01130

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Myronyl»

09A01131

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Uniclar»

09A01132

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Rinelon»

09A01133

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prontalgin»

09A01134

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prontalgin»

09A01135
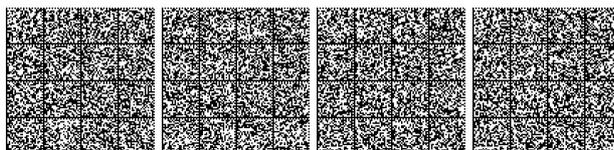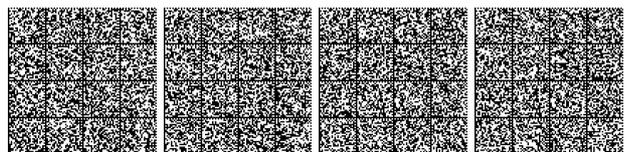
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. **5**.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;

Ritenuta la necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;

Considerate, altresì, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessità di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalità di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;

Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.

3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59
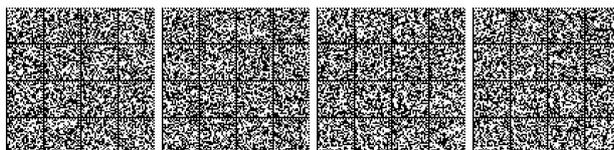
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Art. 2.

Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Art. 3.

Distretti produttivi e reti di imprese

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.
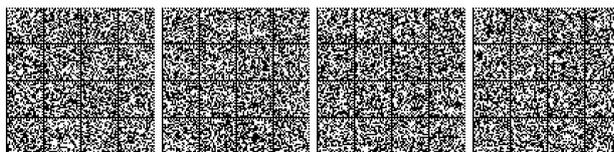
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Art. 4.

Aggregazione tra imprese

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino
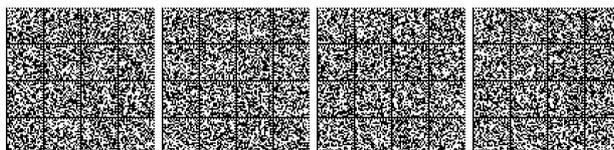
esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Art. 5.

Rivalutazione sostitutiva immobili

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

Art. 6.

Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali

1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

Art. 7.

Controlli fiscali

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata
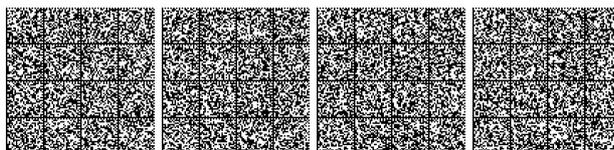
del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera *a)* del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0012

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2008.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Federico Tavan.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Federico Tavan, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 28 novembre 2008, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 al sig. Federico Tavan, nato ad Andreis (Pordenone) il 5 novembre 1949.
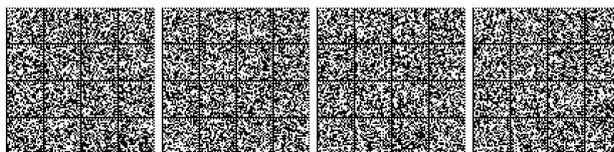
La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 11

09A01213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2008.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Alfredo Bini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Alfredo Bini, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 28 novembre 2008, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 al sig. Alfredo Bini, nato a Livorno il 12 dicembre 1926.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2008 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 10

09A01214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta Santa Lucia, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Motta Santa Lucia (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Motta Santa Lucia (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Pitaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
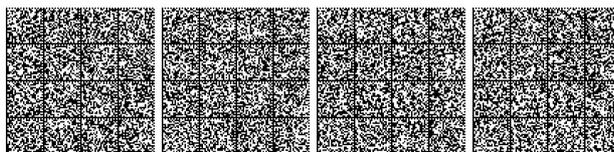
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Motta Santa Lucia (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 dicembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 006956-20.07 del 4 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Motta Santa Lucia (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Pitaro.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sant'Antonio Abate (Napoli);

Vista la delibera n. 128 del 18 dicembre 2008, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di undici consiglieri sui venti assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Armogida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonino D'Auria.

Successivamente, in data 3 dicembre 2008, nove consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 128 del 18 dicembre 2008 da undici componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 63685/Area II/ EE.LL. del 19 dicembre 2008 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antonio Abate (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Armogida.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01305
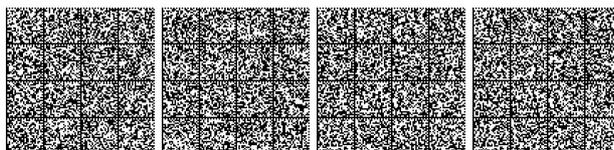
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 24 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Amed Abd el Motaleb Ahmed Shehab Eldin, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008, con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Vista l'istanza del sig. Amed Abd el Motaleb Ahmed Shehab Eldin, cittadino egiziano, nato a Dakahlia, ivi residente, il 9 luglio 1984, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1994, n. 394 il riconoscimento del «Bachelor in guida turistica», titolo di formazione professionale acquisito in Egitto, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: inglese, arabo e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di mesi diciotto da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessato riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto il comma 3-*bis* dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che prevede, per i cittadini residenti all'estero, nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa, che venga rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Amed Abd el Motaleb Ahmed Shehab Eldin, cittadino egiziano, nato a Dakahlia il 9 luglio 1984, è riconosciuto il titolo di formazione professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: inglese, arabo e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi diciotto, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2008

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Amed Abd el Motaleb Ahmed Shehab Eldin, cittadino egiziano, nato a Dakahlia il 9 luglio 1984 ed ivi residente, di seguito detto «tirocinante»", della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel «Paese di provenienza» e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: inglese, arabo e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

a) cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;
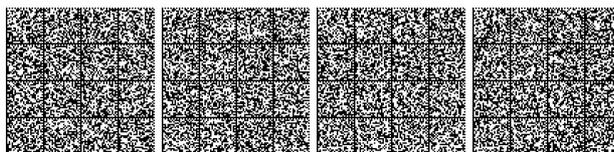
b) geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento:

alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali;

nozioni di statistica demografica;

nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico;

c) nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione;

d) è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale: Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di diciotto mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

09A01354

DECRETO 21 ottobre 2008.

Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.

IL SOTTOSEGRETARIO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA AL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Michela Vittoria Brambilla sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico in cui si rinvia a successivi provvedimenti emanati dalle Regioni e dalle Province autonome la definizione degli standard minimi per i servizi turistici ai fini dell'armonizzazione degli stessi sull'intero territorio nazionale;

Considerato che il Comitato delle politiche turistiche, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2006, ha convenuto, nella riunione del 30 maggio 2007, sulla necessità di attuare una definizione degli standard a livello nazionale con successivo recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome, promuovendo l'istituzione di un apposito tavolo tecnico, cui hanno fatto seguito riunioni di approfondimento tra i rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 193, lettera *a)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

Ravvisata la necessità di assicurare maggiore competitività all'offerta turistica nazionale nel mercato globale individuando misure di promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale;

Ritenuto di dover procedere all'identificazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, lasciando alle Regioni e alle Province autonome, competenti per materia, l'individuazione, nelle norme di recepimento, di ulteriori caratteristiche connesse al territorio;

Visto il verbale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla seduta del 18 settembre 2008, dal quale si evince che sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'armonizzazione della classificazione degli alberghi è stata sancita l'intesa ma, nel contempo, è stata richiesta una modifica all'art. 3 dello schema del provvedimento stesso;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 3 dello schema di decreto del Presidente del
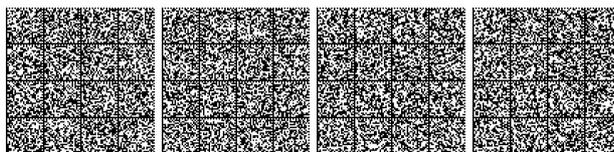
Consiglio dei Ministri sottoposto all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Sono definiti, come da prospetto allegato, gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle crescente.

Art. 2.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti a livello nazionale dal presente provvedimento, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

Art. 3.

Gli standard minimi di cui al presente provvedimento sono definiti in relazione all'apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti.

Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

Nel caso di incremento dei volumi, gli standard minimi di cui al presente provvedimento si applicano unicamente ai nuovi volumi.

Gli standard minimi di cui al presente provvedimento non sono applicabili agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti. Per gli alberghi già esistenti, per i quali è comunque escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, nell'ambito delle iniziative di recepimento da adottare entro tre anni, motivate differenti modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture.

Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai nuovi standard per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.

Art. 4.

In accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione di cui all'art. 3, viene individuato in mesi sei, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, motivate differenti modalità di disciplina per specifiche strutture.

Art. 5.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a definire i Regolamenti e ad attribuire le competenze per il funzionamento delle verifiche, per il rilascio dell'attestato, per la sorveglianza periodica attuata sulle strutture assegnatarie, a garanzia del mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno in origine concesso il riconoscimento della classificazione alberghiera, nonché le procedure sanzionatorie nei confronti di quelle strutture che non risultassero in possesso degli standard fissati.

Art. 6.

Al fine di accrescere la competitività promo-commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi.

Art. 7.

Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating potrà essere strutturato tenendo inoltre conto della tipologia delle strutture.

Art. 8.

Con apposito atto emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano in raccordo con le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione dei precedenti articoli 6 e 7.

Art. 9.

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto speciale e province autonome stesse nell'esercizio delle rispettive competenze in materia.

Roma, 21 ottobre 2008

Il Sottosegretario: BRAMBILLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 271

ALLEGATO
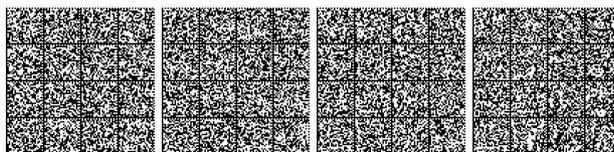
PROSPETTO DI DEFINIZIONE DEGLI STANDARD MINIMI NAZIONALI DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI

ALBERGHI AD UNA STELLA

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato **12 ore su 24**

servizio di notte

- addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

- in cassaforte dell'albergo

SERVIZI ALLE CAMERE

- **servizio di pulizia nelle camere** una volta al giorno
- **cambio della biancheria da camera** una volta alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- **cambio della biancheria da bagno** due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

SERVIZI VARI

- servizio fax e fotocopiatrice

SALE O AREE COMUNI

- almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione
- punto ristoro, anche con distributore automatico

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso
- bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 40% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere

per quanto riguarda la **superficie** delle camere e bagni privati deve essere prevista

- per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie minima di 3 metri quadrati

salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino)
- lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente (se privo di servizi igienici)
- chiamata del personale con citofono o campanello

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- materiale d'uso per l'igiene della persona
- cestino rifiuti e sacchetti igienici
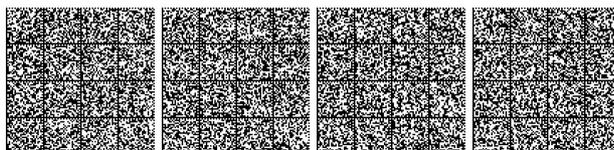
ALBERGHI A DUE STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato **12 ore su 24**

servizio di notte

- addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

- in cassaforte dell'albergo

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi

SERVIZI ALLE CAMERE

- **servizio di pulizia nelle camere** una volta al giorno
- **cambio della biancheria da camera** due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- **cambio della biancheria da bagno** tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

SERVIZI VARI

- servizio fax e fotocopiatrice

SALE O AREE COMUNI

- di superficie complessiva, non inferiore a mq.4 per le prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore stanza
- punto ristoro, anche con distributore automatico

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso
- bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 6 posti letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per piano

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere all'80% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere

per quanto riguarda la **superficie** delle camere e bagni privati deve essere prevista

- per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati

salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tale strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce sul comodino)
- sgabello o ripiano apposito per bagagli
- lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente (se privo di servizi igienici)
- chiamata del personale con citofono o campanello

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- materiale d'uso per l'igiene della persona
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A TRE STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato **16 ore su 24**

servizio di notte

- addetto disponibile a chiamata

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- assicurato a mezzo carrello

servizio custodia

- in cassaforte dell'albergo.

SERVIZIO DI BAR

- 12 ore su 24 con addetto

servizio di bar reso anche nelle camere

- 12 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi

SERVIZI ALLE CAMERE

- **servizio di pulizia nelle camere** una volta al giorno
- **cambio della biancheria da camera** due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- **cambio della biancheria da bagno** tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

LINGUE ESTERE

- una lingua

SERVIZI VARI

- divise per il personale
- servizio fax e fotocopiatrice
- servizio internet riservato agli alloggiati

SALE O AREE COMUNI

- sala ristorante (se previsto servizio)
- di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq.4 per le prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 10%)
- sala o area bar in locale comune

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere

per quanto riguarda la **superficie** delle camere e bagni privati deve essere prevista

- per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati

salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)
- sgabello o ripiano apposito per bagagli
- televisore
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- cassetta di sicurezza (50% sul n. camere)
- chiamata del personale a mezzo telefono

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici
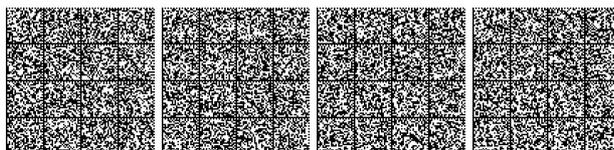
ALBERGHI A QUATTRO STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO
- assicurato **16 ore su 24**

servizio di notte
- portiere di notte

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento
- a cura di addetto

servizio custodia
- in cassette di sicurezza singole nelle camere

SERVIZIO DI BAR
- 16 ore su 24 con addetto

servizio di bar reso anche nelle camere
- 16 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
- in sala apposita o ristorante
- servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione

SERVIZIO DI RISTORANTE
- in sala apposita, se previsto il sevizio

SERVIZI ALLE CAMERE
- **servizio di pulizia nelle camere** una volta al giorno con riassetto pomeridiano
- **cambio della biancheria da camera** tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- **cambio della biancheria da bagno** tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

LINGUE ESTERE
- due lingue

SERVIZI VARI
- servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna entro le 24 ore
- divise per il personale
- servizio di parcheggio assicurato dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere
- servizio fax e fotocopiatrice
- servizio internet riservato agli alloggiati

LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI

- vano adibito a guardaroba e deposito bagagli

SALE O AREE COMUNI

- sala ristorante (se previsto servizio)
- di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq.4 per le prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 30%)
- sala o area bar in apposito locale
- sala o area prima colazione
- sala o area riservata per riunioni

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere

per quanto riguarda la **superficie** delle camere e bagni privati deve essere prevista

- per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati

salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)

riscaldamento

- in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

impianto di condizionamento dell'aria

- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune
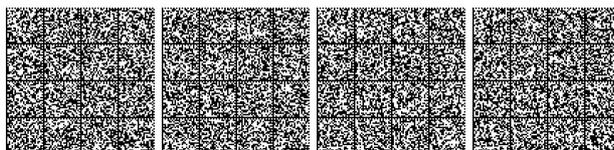
DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)
- sgabello o ripiano apposito per bagagli
- poltrona
- televisore
- rete Tv satellitare
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- connessione a internet
- cassetta di sicurezza (100% sul n. camere)
- frigo bar
- chiamata del personale a mezzo telefono

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- accappatoio da bagno a persona
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A CINQUE STELLE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO

- assicurato **24 ore su 24**

servizio di notte

- portiere di notte

servizio di trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento

- a cura di addetto

servizio custodia

- in cassette di sicurezza singole nelle camere

SERVIZIO DI BAR

- 16 ore su 24 con addetto

servizio di bar reso anche nelle camere

- 24 ore su 24 con addetto

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sala apposita o ristorante
- servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione

SERVIZIO DI RISTORANTE

- in sala apposita
- servizio di ristorante reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione

SERVIZI ALLE CAMERE

- **servizio di pulizia nelle camere** una volta al giorno con riassetto pomeridiano
- **cambio della biancheria da camera** tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- **cambio della biancheria da bagno** tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

LINGUE ESTERE

- tre lingue

SERVIZI VARI

- servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna in giornata
- divise per il personale
- servizio di parcheggio 24 ore su 24 ore (80% delle camere)
- servizio fax e fotocopiatrice
- servizio internet riservato agli alloggiati

dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune
- ingresso protetto da portico o pensilina (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli)

DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)
- sgabello o ripiano apposito per bagagli
- poltrona
- televisore
- rete Tv satellitare
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- connessione a internet
- cassetta di sicurezza (100% sul n. camere)
- frigo bar
- misure atte a ridurre i rumori
- chiamata del personale a mezzo telefono

DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet, vasca o doccia)

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- accappatoio da bagno a persona
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI

- vano adibito a guardaroba e deposito bagagli

SALE O AREE COMUNI

- sala ristorante
- di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq.4 per le prime 10 stanze, mq.1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq.0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 50%)
- sala o area bar
- sala o area soggiorno/lettura/divertimento
- sala o area prima colazione
- sala o area riservata per riunioni

SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

- servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

bagni privati nelle camere

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere

CAMERE

- un numero minimo di sette camere

per quanto riguarda la **superficie** delle camere e bagni privati deve essere prevista

- per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie di 5 metri quadrati

salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)

- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)
- ascensore di servizio o montacarichi (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) **riscaldamento**
- in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

impianto di condizionamento dell'aria

- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm

09A01326
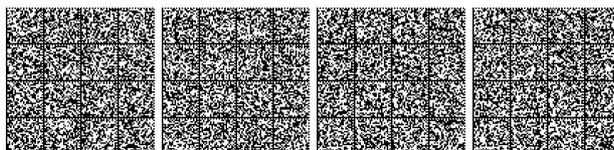
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 dicembre 2008.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visti gli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici;

Visto in particolare l'art. 35 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed, in particolare, l'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2, e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 35. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, dall'art. 47-*bis* del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al predetto decreto legislativo n. 217 del 2005 con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Vista la nota del 15 novembre 2008 prot. n. 2649/S158/R07 con la quale il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe rilasciate entro il 31 dicembre 2007 dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando, nell'occasione, che i dati sono stati certificati da tutte le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, fatta eccezione per l'organizzazione Comitato nazionale pompieri sindacato autonomo vigili del fuoco
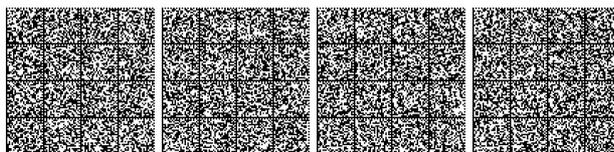
(CO.NA.PO.) che ha contestato il proprio dato risultato, invece, corretto anche a seguito degli ulteriori accertamenti operati presso la competente struttura del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione… del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) F. CISL VV.F. - (Confederazione italiana sindacati del lavoratori federazione vigili del fuoco);

2) FP CGIL VV.F - (Confederazione generale italiana del lavoro-funzione pubblica-coordinamento nazionale dei vigili del fuoco);

3) UIL PA VV.F. - (Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione coordinamento nazionale vigili del fuoco);

4) RdB CUB VV.F. - (Federazione nazionale RdB CUB Coordinamento nazionale vigili del fuoco);

5) CONFSAL VV.F. - (Confederazione sindacati autonomi dei lavoratori dei vigili del fuoco);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Ministro: BRUNETTA

09A01184

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2008.

Soppressione dell'Archivio Notarile mandamentale di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 17 novembre 1883, n. 1697, con il quale venne istituito l'Archivio Notarile mandamentale di Nocera Inferiore;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Considerato che l'Ufficio del registro di Nocera Inferiore è stato soppresso e che pertanto l'archivio notarile mandamentale non potrà più ricevere atti in deposito non esistendo, attualmente, nell'ex mandamento uffici del Registro tenuti, ai sensi dell'art. 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, a trasmettere allo stesso archivio mandamentale le copie certificate conformi degli atti notarili spedite per la registrazione;

Che dal 1990 lo stesso archivio non ha effettuato alcuna operazione per cui non riveste alcun interesse per la popolazione;

Che, in conseguenza della suddetta mancata attività con ministeriale in data 11 giugno 2003 è stato richiesto al Capo dell'Archivio Notarile distrettuale di Salerno di invitare i Sindaci facenti parte dell'ex mandamento di Nocera Inferiore a voler deliberare la soppressione del locale archivio notarile mandamentale;

Che, con sopralluogo effettuato in data 7 marzo 2007, il Capo dell'Archivio Notarile distrettuale di Salerno rilevava lo stato di abbandono e degrado in cui versa l'archivio in oggetto;

Che, a seguito delle risultanze del suddetto sopralluogo, l'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, con nota in data 11 aprile 2008, invitava il Comune di Nocera Inferiore a fornire il locale archivio notarile mandamentale di idonea sede, ovvero a deliberarne la soppressione unitamente agli altri comuni interessati, assegnando il termine del 30 settembre 2008 e preavvertendo gli stessi comuni che in caso di inerzia, si sarebbe provveduto ad avviare la procedura di soppressione per trascuranza;

Che il Capo dell'Archivio Notarile distrettuale di Salerno, con nota in data 25 novembre 2008, ha comunicato che le richieste delibere di soppressione non sono state fino a quella data adottate, ad eccezione del Comune di Sarno che si è pronunciato in senso favorevole alla soppressione, e che il comune di Nocera Inferiore non ha
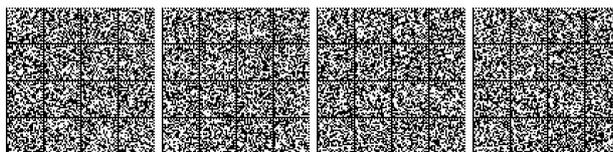
provveduto a fornire il locale archivio notarile mandamentale di idonea sede;

Che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'Archivio Notarile mandamentale di Nocera Inferiore è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio Notarile distrettuale di Salerno.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro: ALFANO

09A01215

DECRETO 23 dicembre 2008.

Soppressione dell'Archivio Notarile mandamentale di Taurianova.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 6 gennaio 1889, n. 5898, con il quale venne istituito l'Archivio Notarile mandamentale di Taurianova;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali i Comuni di Molochio, Rizziconi, Terranova Sappo Minulio e Taurianova hanno proposto la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Taurianova, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'Archivio Notarile mandamentale di Taurianova è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio Notarile distrettuale di Palmi.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro: ALFANO

09A01216

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2009.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, dei crediti vantati da Trenitalia s.p.a. - gruppo Ferrovie dello Stato, derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei propri treni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, che prevede l'erogazione di sanzioni nei confronti dei passeggeri sprovvisti di regolare titolo di viaggio;

Vista la nota del 5 settembre 2008, n. 0024370, con la quale Trenitalia s.p.a. - gruppo Ferrovie dello Stato ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei propri treni e della successiva irrogazione delle previste sanzioni;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 5 novembre 2008, n. 128865;

Considerato che la società Trenitalia s.p.a. - gruppo Ferrovie dello Stato esercita l'attività di trasporto di passeggeri e merci in regime di licenza e che nell'esercizio di tale attività provvede direttamente alla irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
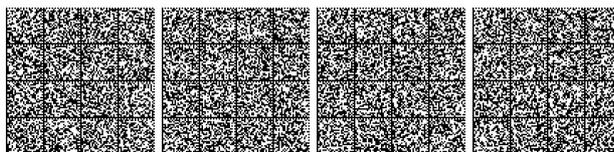
Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei crediti, derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei propri treni e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni, vantati da Trenitalia s.p.a. - gruppo Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 47

09A01309

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2009.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della U.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 12 del 22 luglio 2003 con il quale veniva nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Amedeo Argentieri in rappresentanza della U.I.L. di Brindisi;

Vista la nota pervenuta in data 8 gennaio 2009 della U.I.L. sede provinciale di Brindisi, con la quale, per necessità organizzative, designa il sig. Michele Clemente nato ad Altamura il 19 luglio 1951, e residente a Squinzano, alla via Campi 134, quale componente supplente della Commissione medesima, in sostituzione del sig. Amedeo Argentieri;

Decreta:

Il sig. Michele Clemente nato ad Altamura il 19 luglio 1951, viene nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della U.I.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Amedeo Argentieri.

Brindisi, 14 gennaio 2009

Il direttore provinciale: GRANDE

09A01217

DECRETO 20 gennaio 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente della Centro ristorazione collettiva di Alati Francesco S.r.l. (Decreto n. 1).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, Pari Opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;
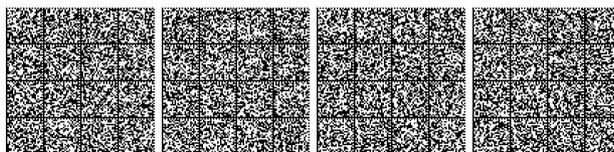
Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, in data 7 febbraio 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo di 60 lavoratori dipendenti della Centro ristorazione collettiva di Alati Francesco S.r.l., con decorrenza dal 4 febbraio 2008 fino al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori Sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/Deroga 2008), acquisita in data 27 marzo 2008, per il periodo dal 4 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di un numero massimo mensile di sessanta lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione, occupati presso le unità aziendali ubicate in Roma, via Portuense, Km. 100, via del Risaro, n. 192, via Statilia n. 30, via del Castro Pretorio, n. 5, via Portuense, n. 183, via Magnasco, n. 60, via Giolitti, n. 164/B, via Salaria, Km. 14.200, in Fiumicino, via Fratelli Wright, n. 40 e in Nettuno, via Santa Barbara, n. 94;

Considerata, altresì, la relazione ispettiva del 16 giugno 2008, pervenuta dal servizio ispezione del lavoro della direzione provinciale di Frosinone, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;

Tenuto conto della documentazione trasmessa dalla società in data 24 ottobre 2008 ed in data 8 novembre 2008, consistente, in particolare, nell'elenco dei lavoratori coinvolti nelle sospensioni dal lavoro;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, definito negli accordi citati in premessa, in favore del personale dipendente della Centro ristorazione collettiva di Alati Francesco S.r.l., con sede legale in Sora (Frosinone), via Carpine, n. 2, per un numero massimo mensile di sessanta unità lavorative, sospese a zero ore, con rotazione, dal 4 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008, elencate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto, da parte dell'I.N.P.S., del predetto trattamento in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla Società stessa.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai finì dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La Società predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento – composto da un numero massimo mensile di sessanta lavoratori per l'intero periodo richiesto – con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all' elenco stesso.

Art. 4.

1. La Società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.
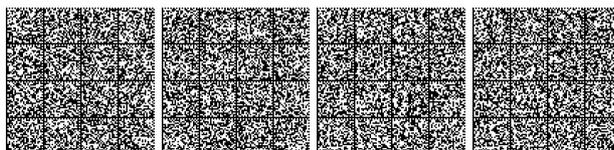
Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore regionale: BUONOMO

09A01324

DECRETO 21 gennaio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in rappresentanza della CIA - Confederazione italiana agricoltori di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto di ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rimini n. 1 del 17 gennaio 2008;

Visto il decreto di nomina dei rappresentanti dei «Coltivatori diretti - mezzadri - coloni» nella speciale commissione del comitato provinciale INPS di Rimini n. 4 del 17 gennaio 2008;

Considerate le dimissioni del dott. Dino Gori del 3 dicembre 2008, da componente della commissione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, quale rappresentante della CIA - Confederazione italiana agricoltori di Rimini;

Vista la nota del 2 dicembre 2008 della CIA - Confederazione italiana agricoltori, con la quale è nominata la sig.ra Vania Marcozzi in sostituzione del dott. Dino gori dimissionario;
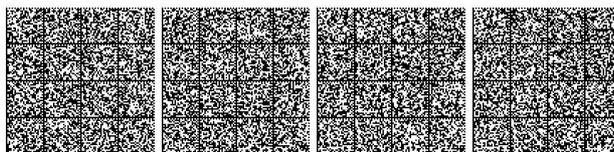
Decreta:

La sig.ra Vania Marcozzi è nominata componente della commissione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in rappresentanza della CIA - Confederazione italiana agricoltori di Rimini, in sostituzione del dott. Dino Gori, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Rimini, 21 gennaio 2009

Il direttore provinciale: CUSIMANO

09A01208

DECRETO 22 gennaio 2009.

Nomina di un componente della speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri presso il Comitato provinciale INPS di Pavia.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 14 del 17 ottobre 2006, ed in particolare l'art. 1 con cui sono nominati i rappresentanti della Speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri in seno al Comitato provinciale INPS di Pavia;

Vista la comunicazione resa con nota del 19 dicembre 2008 da Gigante Chiara, membro della suddetta Speciale commissione in rappresentanza di ConfAgricoltura, designata da Unione agricoltori della provincia di Pavia;

Vista la nota prot. 99/08 datata 22 dicembre 2008 e pervenuta alla Direzione provinciale del lavoro di Pavia in data 13 gennaio 2009 - prot. n. 474, con cui Unione agricoltori della provincia di Pavia designa, in sostituzione della commissionaria Gigante Chiara, il sig. Taschieri Renato - codice fiscale n. TSCRTG52L27A634J - quale proprio rappresentante in seno alla Speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione al fine di reintegrare la composizione della Speciale commissione;

Decreta:

Taschieri Renato è nominato membro della Speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in seno al Comitato provinciale INPS di Pavia in rappresentanza di ConfAgricoltura-Unione agricoltori della provincia di Pavia, in sostituzione di Gigante Chiara.

Il Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

Pavia, 22 gennaio 2009

Il dirigente: CIGALA

09A01339

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2008.

Iscrizione di una varietà di specie di pianta ortiva al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di pomodoro denominata «Casanova»;
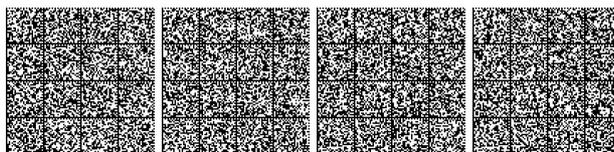
Considerato che nel frattempo il costitutore della sopra citata varietà ha presentato richiesta di modifica della denominazione varietale da «Casanova» a «Casanuova» e che, pertanto, l'iscrizione della varietà medesima è stata temporaneamente sospesa per la verifica della nuova denominazione;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta d'iscrizione sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Denominazione della varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	2881	Casanuova	Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01338

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2009.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Vista la nota del 17 dicembre 2008, della Monsanto Agricoltura Italia, con la quale si comunica che la denominazione dell'ibrido indicato nel dispositivo è da considerarsi definitiva;

Visto il bollettino delle varietà vegetali n. 4/2007 sul quale è pubblicata la denominazione definitiva dell'ibrido indicato nel dispositivo per consentire il controllo della denominazione proposta;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 19 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere le proposta sopra menzionate;
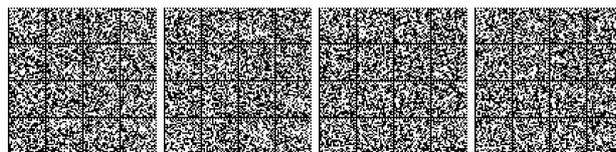
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10940	DKC6286	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi e Monsanto Tcnology LLC. - USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01206

DECRETO 20 gennaio 2009.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro previsto dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modificazioni, ed in particolare il titolo IV, capitolo 1;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 8;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005 e successive modificazioni recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2004, recante modalità operative per l'esecuzione delle prove colturali, necessarie all'accertamento delle caratteristiche delle varietà di frumento duro, al fine della corresponsione del premio specifico alla qualità;

Visto il decreto 12 settembre 2006, concernente la costituzione della Commissione preposta alla definizione della lista delle varietà di frumento duro da ammettere alla corresponsione del premio specifico alla qualità;

Vista la lista delle varietà di frumento duro ammissibili alla corresponsione del premio specifico alla qualità previsto dal Regolamento (CE) n. 1973/2004, definita, nella riunione del 14 ottobre 2008, dalla Commissione nominata con il sopra citato decreto 12 settembre 2006;

Ritenuta la necessità di adeguare la lista delle varietà di grano duro ammissibili all'aiuto specifico per la campagna agraria 2008/2009;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'elenco delle varietà di frumento duro ammissibili al premio specifico alla qualità, a partire dalla campagna 2008/2009, è riportato nell'allegato del presente decreto.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 57
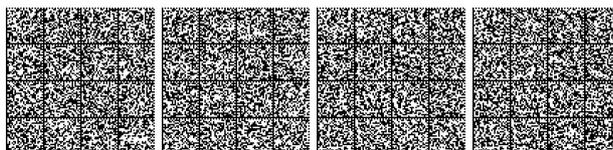
ALLEGATO

VARIETA' GRANO DURO AMMISSIBILI AL PREMIO SPECIFICO QUALITA'

Achille	Dylan	Preco
Adamello	Ercole	Principe
Alemanno	Ermocolle	Prometeo
Amedeo	Flaminio	Quadrato
Amilcar	Gardena	Radioso
Anco Marzio	Gargano	Rusticano
Appio	Gattuso	San Carlo
Arcobaleno	Giemme	Sant'Agata
Ariosto (ex Archimede)	Giotto	Saragolla
	Grazia	Severo
Arnacoris	Grecale	Sfinge
Artemide	Hathor	Simeto
Artimon	Imhotep	Solex
Asdrubal	Ionio	Sorrento
Avispa	Iride	Sorriso
Baio	Isildur	Summa
Barcarol	Italo	Svevo
Biensur	Karalis	Tirex
Borello	Kronos	Torrebianca
Bradano	K26	Tresor
Brindur	Latinur	Trionfo
Bronte	Lesina	Turchese
Burgos	Levante	Valerio
Campodoro	Libeccio	Valsalso
Cannavaro	Liberdur	Varano
Cannizzo	Maestrale	Vendetta
Canyon	Marco	Vento
Cappelli	Matt	Vertola
Caprì	Meridiano	Vetrodur
Carioca	Mongibello	Vettore
Casanova	Nefer	Vinci
Catervo	Neolatino	Virgilio
Chiara	Nerone	Vitrico
Ciccio	Normanno	Vitromax
Ciclope	Orfeo	Vitronero
Cirillo	Orobel	Vivadur
Claudio	Perseo	
Colorado	Pietrafitta	
Colosseo	Platani	
Concadoro	Plinio	
Creso	Portorico	
Dario	PR22D40	
Dorato	PR22D66	
Duilio	PR22D78	
Durango	PR22D89	

09A01310
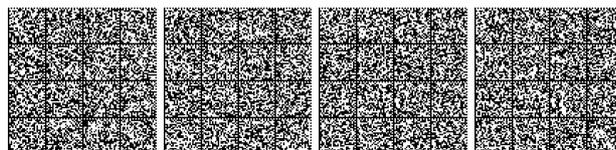
DECRETO 21 gennaio 2009.

Conferma al Consorzio Tutela vini dei Campi Flegrei, in Napoli, costituito per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Campi Flegrei, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei con sede in Napoli - Via S. Aspreno, n. 2, costituito per la tutela del vino a denominazione di origine controllata «Campi Flegrei», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006680 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 6 ottobre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame delle predette certificazioni, permangono, nei confronti del Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 26 aprile 2005, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela vini dei Campi Flegrei l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi del vino DOC «Campi Flegrei», conferito con il decreto ministeriale 26 aprile 2005 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01335

DECRETO 21 gennaio 2009.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela vini D.O.C. «Pergola», in Pergola, e il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 2 gennaio 2008 dal Consorzio di tutela vini D.O.C. «Pergola», con sede in Pergola (Pesaro-Urbino), via Don Minzoni n. 9, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 18 settembre 2008 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;
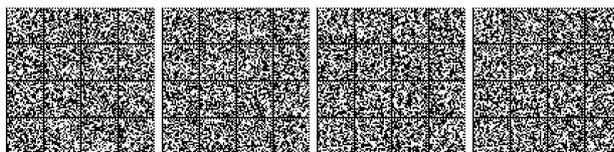
Vista la nota della Camera di commercio di Pesaro e Urbino n. 11575 del 4 aprile 2008, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata Pergola, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela vini D.O.C. «Pergola», con sede in Pergola (Pesaro-Urbino), via Don Minzoni, n. 9, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 18 settembre 2008.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini D.O.C. «Pergola» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela vini D.O.C. «Pergola», e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01355

DECRETO 23 gennaio 2009.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Oltrepò Pavese, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOCG «Oltrepò Pavese metodo classico».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Oltrepo Pavese metodo classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
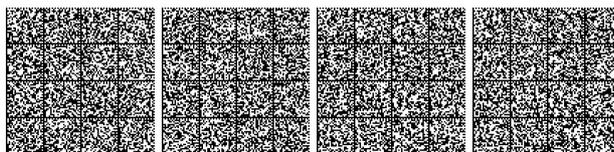
Vista la nota n. M1.2008.26188/ocm del 22 dicembre 2008 della giunta regionale - Direzione generale agricoltura - Organizzazioni comuni di mercato, qualità e interventi nelle filiere agroalimentari della regione Lombardia, con la quale veniva individuato il Consorzio di tutela vini Oltrepò Pavese, con sede operativa in piazza Vittorio Veneto n. 24 - Broni (Pavia) e sede legale in via Mentana 27 - Pavia, quale organismo di controllo nei confronti del V.Q.P.R.D. sopra citato;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela vini Oltrepò Pavese, e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia con la nota n. M1.2009.1086/ocm del 19 gennaio 2009 sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela vini Oltrepò Pavese istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini Oltrepò Pavese, con sede operativa in piazza Vittorio Veneto n. 24 - Broni (Pavia) e sede legale in via Mentana 27 - Pavia, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG « Oltrepò Pavese metodo classico », nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini Oltrepò Pavese autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino V.Q.P.R.D. ed atte a divenire V.Q.P.R.D. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.
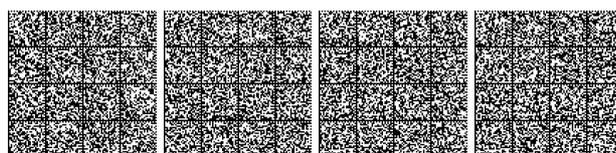
Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01352

DECRETO 23 gennaio 2009.

Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 23;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE 865/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

Visto il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento CE n. 2080/2005;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto 3 agosto 2005, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva;

Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

Visto il decreto n. 31 del 30 gennaio 2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008;

Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente provvedimento, di seguito denominato «Decreto», disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità tecniche e applicative delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 867/2008, di seguito denominato «Regolamento». Il Decreto fissa, in particolare, le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.

Ai sensi del Decreto, si intende per:

a) «organizzazione di operatori del settore oleico» una delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

b) «organizzazione nazionale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;

c) «organizzazione interregionale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in più di una Regione e interessano un numero di zone regionali inferiore ad otto;

d) «organizzazione regionale o provinciale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in un'unica Regione o Provincia autonoma;

e) «zona regionale» una delle zone come di seguito individuate:

1) province di Foggia e Bari;

2) province di Taranto, Brindisi e Lecce;

3) province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;

4) province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;

5) regione Sicilia;

6) regione Campania;

7) regione Lazio;

8) regione Abruzzo;

9) regione Toscana;

10) regione Molise;

11) regione Sardegna;

12) regione Basilicata;

13) regioni Umbria, Marche e Emilia-Romagna;

14) regioni Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

15) regioni Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 2.

Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all'art. 2 del Regolamento sono:

a) organizzazioni dei produttori del settore oleicolo:

1) associare almeno n. 2.500 produttori, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime cinque campagne;

b) associazioni di organizzazioni di produttori del settore oleicolo:

1) essere costituite da almeno n. 10 organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera *a)*, stabilite in almeno otto zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime cinque campagne;

c) altre organizzazioni di operatori:

1) associare operatori del settore oleicolo, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2007/2008 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato più di 5.000 tonnellate di olio di oliva o più di 1.000 tonnellate di olive da tavola;

2) associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, o contare almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola;

d) per le organizzazioni interprofessionali:

1) associare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola con riferimento alle produzioni effettive.
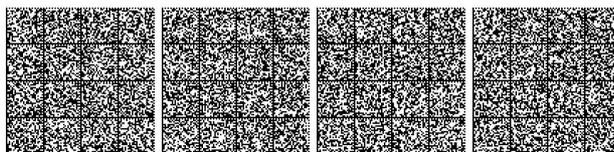
2. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, si fa riferimento alle produzioni rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo la ripartizione di cui alle zone regionali.

Art. 3.

Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. La richiesta di riconoscimento, prodotta a mezzo dell'apposito modulo (allegato n. 3 del Decreto), firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo, deve pervenire entro il 15 febbraio dell'anno di presentazione del programma di cui all'art. 5, rispettivamente:

a) per le organizzazioni nazionali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore, Ufficio SACO IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

b) per le organizzazioni regionali, alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio;

c) per le organizzazioni interregionali, alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è realizzata la prevalenza dell'attività produttiva, previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza;

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;

b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;

c) delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Decreto;

d) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti, a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, ed in particolare a sottostare ai controlli previsti all'art. 14 del Regolamento, nonché l'impegno ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attività ai sensi del paragrafo 2, dell'art. 103, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;

f) relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico Regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia, evidenziando, in particolare gli aspetti di cui al paragrafo 3 dell'art. 2 del Regolamento;

g) autocertificazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 2 del Regolamento;

h) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

i) per le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del Decreto, l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico;

l) per le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del Decreto, l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera *c)* e risultanti dal libro dei soci e, per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante le quantità di prodotto effettivamente commercializzato nella precedente campagna;

m) per le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del Decreto, i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, e documentazione relativa alla rappresentatività del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia;

n) per le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, par. 2, lett. *d)*, del Regolamento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica.

3. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005 e quelle riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/05, sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 867/2008, mediante autocertificazione, se rispettano i requisiti previsti dall'art. 2, paragrafo 2 del citato Regolamento. Sono altresì considerate riconosciute, ai sensi del regolamento (CE) 867/2008, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, previa autocertificazione circa il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2, paragrafo 2 del citato Regolamento.

4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono presentare la richiesta di riconoscimento nei termini indicati ai comma 1 e 2, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento.

5. Le Regioni, le Province autonome ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei rispettivi ambiti di competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dal Decreto sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro il 1° aprile di ogni anno di esecuzione del programma approvato, procedono al riconoscimento.

6. Alle organizzazioni di operatori riconosciute è attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, è trasmesso all'Organismo pagatore AGEA.
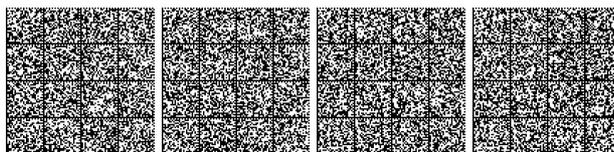
Art. 4.

Attività ammissibili al finanziamento

1. I programmi di attività oggetto di finanziamento sono costituiti dalle attività ammissibili, specificate all'art. 5 del Regolamento, nei seguenti settori:

a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto la vigilanza dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ);

e) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

2. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 del Decreto.

3. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attività riportate all'art. 7 del Regolamento.

4. Per garantire l'ottemperanza al disposto dell'art. 7, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento, le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, in nome proprio e dei loro soci, a rinunciare per le attività effettivamente finanziate a norma dell'art. 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a qualsiasi finanziamento derivante da altro regime di sostegno comunitario o nazionale e a dichiarare di non aver percepito, per le stesse attività, alcun tipo di finanziamento comunitario o nazionale.

Art. 5.

Presentazione e approvazione dei programmi di attività

1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciuta presenta un unico programma di attività (annuale, biennale o triennale) secondo le modalità fissate all'art. 8 del Regolamento.

2. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono fare pervenire entro il 15 febbraio dell'anno nel quale si intende presentare il programma (il 15 febbraio 2009 per il primo periodo di attività), il programma di attività e la relativa domanda di finanziamento comunitario, con l'impegno di cui all'art. 4, comma 4, all'Organismo Pagatore AGEA - Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma.

3. Entro lo stesso termine del 15 febbraio (a partire dal 15 febbraio 2009), le predette organizzazioni devono far pervenire copia del programma di attività e della relativa domanda di finanziamento alla Regione o Provincia autonoma, competente per territorio, se trattasi di settori di pertinenza regionale, e al Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali- Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, se trattasi di settori di pertinenza nazionale.

4. Le Regioni e le Province autonome, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, esprimono un parere di ammissibilità al finanziamento di ciascun programma, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dalle Regioni stesse e dei criteri di cui all'allegato 4 del Decreto, e lo fanno pervenire all'Organismo pagatore AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del Decreto. Il suddetto parere di ammissibilità assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, per i programmi di attività che riguardino i settori *b)* e *c)* di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto.

5. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, trasmette una dichiarazione di conformità delle azioni relative ai settori di pertinenza all'Organismo pagatore AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6.

6. L'Organismo pagatore AGEA, acquisito l'esito delle valutazioni del Comitato di cui all'art. 6, comunica l'approvazione dei programmi di attività entro il 15 marzo di ogni anno (a partire dal 15 marzo 2009), fatta salva la procedura di cui all'art. 9, paragrafo 3 del Regolamento, alle organizzazioni di operatori interessati ed alle Regioni o Province autonome competenti per territorio.

7. L'Organismo pagatore AGEA emana un'apposita circolare sulle modalità e procedure operative, per la presentazione dei programmi di attività e la relativa realizzazione.

8. Le organizzazioni di operatori trasmettono all'Organismo pagatore AGEA e, contestualmente, alle Regioni o Province autonome, per quanto di competenza, la relazione sull'attività svolta con i programmi approvati secondo le modalità e la cronologia previste all'art. 13 del Regolamento.

9. Le organizzazioni di operatori possono presentare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le richieste di modifica al programma di attività approvato, purché le stesse non comportino aumenti di spesa e siano debitamente motivate e documentate.

10. Le richieste di cui al comma 9, sono presentate non meno di tre mesi prima della data di inizio della realizzazione dell'attività per la quale si chiede la modifica, e sono istruite con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

11. In esito alle determinazioni del Comitato di cui all'art. 6, l'Organismo pagatore AGEA comunica, all'organizzazione interessata e alle Regioni o Province autonome competenti per territorio, l'avvenuta approvazione o diniego, totale o parziale, della richiesta di modificare il programma.

12. Sono considerate accolte le domande di modifica per le quali non sia stata presa una decisione entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica.
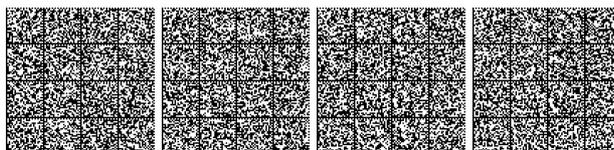
Art. 6.

Comitato di valutazione

1. È istituito, presso il Ministero, un apposito Comitato tecnico di valutazione, di seguito indicato «Comitato», con il compito di procedere all'esame ed alla selezione dei programmi di attività, nel rispetto dei limiti massimi di finanziamento, della ripartizione delle risorse disponibili fra tutte le tipologie di attività riportate nell'Allegato 1 del Decreto e delle percentuali minime fissate dall'art. 6 del Regolamento. È altresì compito del Comitato tecnico di valutazione ricondurre gli importi finanziari richiesti per i programmi di attività nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a) d)* ed *e)* del Decreto, nei limiti della disponibilità di spesa, nonché acquisire l'adeguamento degli importi finanziari di cui all'art. 7, comma 5, del Decreto.

2. Il Comitato è presieduto dal dirigente della Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Unità ATPO V ed è composto da:

a) due rappresentanti della Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;

b) due rappresentanti del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

c) un rappresentante dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ);

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

e) un rappresentante dell'Organismo pagatore AGEA;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

g) un rappresentante del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRAOLI.

3. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da quattro unità.

4. I componenti del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa sono nominati con decreto del Direttore generale per l'attuazione delle politiche europee e internazionali di mercato.

5. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Partecipa ai lavori del Comitato un rappresentante della Regione o Provincia autonoma cui si riferiscono i programmi esaminati.

8. L'Organismo pagatore AGEA, ad avvenuta verifica di conformità della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all'art. 5, comma 7 del Decreto, trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della Regione o Provincia autonoma, competente per territorio per i settori di cui alle lettere *b)* e *c)*, comma 1 dell'art. 4, del Decreto, e della dichiarazione di conformità della Direzione generale per l'attuazione delle politiche europee e internazionali di mercato per i restanti settori di competenza.

9. Al fine di assicurare un'adeguata efficacia dei programmi presentati e la ottimizzazione delle risorse disponibili, da perseguire attraverso un livello appropriato della dimensione finanziaria delle azioni previste, è fissata in € 230.000 per annualità la dimensione minima dei programmi presentati per l'approvazione. Per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano la suddetta dimensione finanziaria minima è fissata in € 100.000 per annualità.

10. In applicazione dell'art. 9 del Regolamento, il Comitato tecnico di valutazione in conformità di quanto disposto all'art. 5 comma 4 del Decreto, procede alla selezione dei programmi pervenuti sulla base della griglia di valutazione di cui all'allegato 4 del Decreto. All'esito di tale selezione, il Comitato elabora una graduatoria dei programmi pervenuti, articolata per regione, assegnando conseguentemente il finanziamento fino ad esaurimento del plafond disponibile, tenendo conto del riparto di cui all'allegato 2 del Decreto.

11. Il Comitato ha facoltà di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attività, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.

12. Il Comitato trasmette all'Organismo pagatore AGEA l'esito della valutazione dei programmi di attività per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all'art. 103 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1234/07 è assicurato dagli importi trattenuti e determinati nella misura massima del 5% ai sensi del DM 3 agosto 2005.

2. L'ammontare annuo derivante dagli importi trattenuti ai sensi del sopraccitato decreto ministeriale 3 agosto 2005, pari a 35,991 MEURO, è ripartito, per ciascuna campagna, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, come segue:

a) almeno il 25% destinato al miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;

b) almeno il 12% destinato alla tracciabilità, alla certificazione ed alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

3. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell'art. 103 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1234/07, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attività, nella misura non inferiore al:

a) 12,50% per investimenti in attività diverse da quelle fisse, nel settore di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del Decreto;

b) 12,50% per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori, nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del Decreto;

c) 25% per le altre attività dei programmi realizzati in 3 Paesi terzi o Stati membri non produttori negli altri settori di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto.
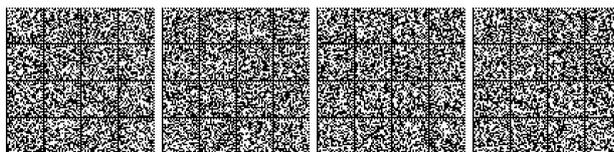
4. Per consentire alle Regioni e alle Province autonome la migliore programmazione degli interventi nei settori di competenza, è riportata nella tabella di cui all'allegato n. 2 del Decreto la ripartizione delle risorse finanziarie.

5. L'adeguamento degli importi finanziari richiesti per le attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Decreto, alla disponibilità di spesa di cui all'allegato 2, è effettuato dalle rispettive Regioni o Province autonome, ed è comunicato al Comitato di cui all'art. 6 del Decreto.

6. Al fine di assicurare il completo utilizzo delle risorse disponibili, nel caso in cui gli importi di cui all'allegato 2 del Decreto, assegnati alle attività ammissibili da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del Decreto, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Comitato procede alla ripartizione di tali risorse fra le Regioni e le Province autonome, secondo i parametri percentuali di cui alla colonna 2 della tabella dell'Allegato 2. Allo stesso modo, il Comitato procede per ripartire le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle attività da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, attribuite ad una o più Regioni o Province autonome, sempre nel rispetto delle percentuali riportate nella colonna 2 della tabella del richiamato allegato 2.

Art. 8.

Diffusione delle informazioni

1. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 5, e dell'art. 13, paragrafo 4, del Regolamento, la diffusione dei dati raccolti e degli studi elaborati nell'ambito delle attività realizzate è effettuata come indicato all'allegato 1 del Decreto.

Art. 9.

Controlli

1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3 del Decreto, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento.

2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3, paragrafi 3 e 5, del Regolamento, nonché nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;

b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

c) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attività di cui all'art. 4 del Decreto.

3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori riconosciute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Decreto.

4. Alle irregolarità accertate nell'attuazione dei programmi di attività, si applicano le misure previste dall'art. 16 del Regolamento.

5. Gli altri controlli, previsti dal Regolamento, sono svolti dall'Organismo pagatore AGEA.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il secondo capoverso del comma 3, dell'art. 3 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, prot. 31, è soppresso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 55

Allegato 1

Attività ammissibili

Le attività ammissibili, di seguito specificate, devono rispettare anche i criteri di demarcazione previsti nei singoli Programmi Regionali di Sviluppo Rurale.

1. MONITORAGGIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MERCATO NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

1.a) Raccolta ed elaborazione delle seguenti tipologie di informazioni relative al settore, e al mercato, effettuate in maniera organizzata ed integrata:

1.a.1 Monitoraggio del settore e dell'offerta disponibile dell'olio di oliva.

1.a.2 Monitoraggio del settore e dell'offerta disponibile delle olive da tavola.

Le suddette attività devono essere conformi alle seguenti specifiche di dati rilevati, di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione.

Le attività di cui al punto 1.a.1 devono consentire almeno la raccolta delle seguenti informazioni:

A. per le aziende agricole: la quantità complessiva e la qualità della produzione disponibile all'inizio della campagna, specificando la quantità destinata all'autoconsumo; la variazione della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la rilevazione delle quantità e dei prezzi di vendita nei diversi mercati di sbocco; la raccolta di informazioni statistiche relativa anche ai prezzi e alle quantità degli oli e la destinazione in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatori, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria); dati strutturali socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni destinate a certificazioni (Dop, Igp, Bio, produzione integrata);

B. per i frantoi: la quantità e la qualità delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, la quantità di olive lavorate e di olio prodotto, specificando la percentuale di lavorazione per conto terzi, la quantità di olio restituita ai terzi, la variazione della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria); quantità di sansa prodotta e destinazione suddivisa tra vendita a sansifici e utilizzo diretto, destinazione dell'acqua di vegetazione prodotta. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni destinate a certificazioni (Dop, Igp, Bio, produzione integrata);

C. per i sansifici: su base mensile, la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa greggia ottenuta; la quantità di sanse

esauste ottenute e loro destinazione; la variazione su base mensile della disponibilità del prodotto e dei residui di lavorazione; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (raffinerie esterne ed interne, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale);

D. per le raffinerie: su base mensile, la quantità di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (confezionatori interni ed esterni, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale);

E. per i confezionatori: la quantità e la qualità delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, quantità di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata (per categoria); l'andamento su base mensile della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

Per le attività di cui al punto 1.a.1, i criteri per la composizione e selezione del campione sono:

A. per le aziende agricole la numerosità del campione deve essere compresa tra l'1 % ed il 2% dell'universo della propria base associativa, per ciascuna Regione. Il campione, rappresentativo delle diverse classi dimensionali (tabella 1) deve essere costituito da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale ad 1 ettaro;

B. per i frantoi la numerosità del campione deve essere pari ad almeno il 20% dell'universo della base associativa, costituito da operatori attivi in ciascuna campagna del programma. Dal campione dovranno essere esclusi i frantoi che operano esclusivamente conto terzi e che non dispongono di stoccaggio. I frantoi selezionati devono disporre di una capacità di lavorazione media giornaliera di q.li 100 di olive, riferita agli ultimi due anni, o con una produzione media annua superiore a q.li 1000 di olio. Il campione selezionato deve essere rappresentativo dell'universo di riferimento per collocazione geografica, per classe dimensionale (intesa come capacità olive lavorate in 8 ore) e per caratteristiche tecnologiche (pressione, ciclo continuo e percolante);

C. per i sansifici la numerosità del campione deve essere pari almeno al 30% degli impianti attivi a livello nazionale;

D. per le raffinerie la numerosità del campione deve essere pari almeno al 30% degli impianti attivi a livello nazionale;

E. per i confezionatori la numerosità del campione deve essere pari almeno al 40% degli associati ad una Organizzazione di operatori nazionale; la totalità degli operatori del campione deve aver confezionato e venduto almeno 150.000 tonnellate di olio di oliva nella campagna precedente.

Le attività di cui al punto 1.a.2 devono consentire almeno la raccolta delle seguenti informazioni:

A. per le aziende agricole: la quantità e la qualità di olive prodotte e vendute, e relativi prezzi di vendita; la raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione delle olive (fresche o trasformate) in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatore, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria); dati strutturali, socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio, produzione integrata);

B. per gli impianti di prima lavorazione: su base mensile, la quantità di prodotto lavorato, distinto per categoria e tecnologia di lavorazione, la destinazione dei reflui, la variazione della disponibilità della produzione per quantità e categoria. La raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione delle olive in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatore, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio, produzione integrata);

C. per i confezionatori: rimanenze della campagna precedente e su base mensile le quantità di olive confezionate per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione mensile della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio e produzione integrata).

Per le attività di cui al punto 1.a.2 i criteri per la composizione e selezione del campione sono:

A. per le aziende agricole la numerosità del campione deve essere compresa tra il 1% ed il 2% dell'universo dei produttori di olive da mensa della propria base associativa, per ciascuna Regione. Il campione, rappresentativo delle diverse classi dimensionali (tabella 1) deve essere costituito da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale ad 1 ettaro;

B. per gli impianti di prima lavorazione il campione deve essere selezionato tra le imprese che dispongono di una capacità di lavorazione e stoccaggio di almeno 200 q.li di olive;

C. per i confezionatori la numerosità del campione deve essere pari ad almeno il 30% dell'universo degli operatori attivi in Italia con una produzione superiore ai 200 quintali.

1.b) L'elaborazione di studi – esclusivamente nel caso in cui il programma preveda già la raccolta di dati di cui alle specifiche dei punti precedenti – riguardanti aspetti correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi.

Il Ministero, o un ente da esso delegato, provvede al coordinamento delle metodologie di rilevazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni

Tutte le attività di monitoraggio devono prevedere un flusso continuativo di dati che devono confluire nel sistema informativo - SIAN - secondo le modalità definite dal Ministero o da ente delegato.

I risultati delle attività di monitoraggio e gli studi elaborati sono resi accessibili a tutti gli operatori della filiera mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali.

Inoltre i dati raccolti e gli studi elaborati, come previsto dal comma 4 dell'art. 13 del Regolamento, devono essere pubblicati sul sito internet dell'Organizzazione degli Operatori.

2. MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA.

2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale ovvero a rischio di abbandono con connessa assistenza tecnica.

Detta azione deve essere attuata in conformità alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:

realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale ovvero a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attività necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti. In particolare si prevedono opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma e di recupero;

le zone potenzialmente ammissibili caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate pendenze ed altitudine dei terreni) e per almeno due dei seguenti elementi: età degli oliveti superiore ai 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno, varietà a rischio di estinzione ovvero di abbandono;

il progetto complessivo dovrà essere applicato annualmente su almeno 10 ettari di superficie e coinvolgere almeno 5 produttori.

2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.

Per tale azione i progetti devono prevedere l'adesione dei produttori olivicoli ad un programma che assicuri il supporto e l'applicazione pratica di disciplinari di produzione collettivi basati su criteri ambientali, ivi comprese eventuali certificazioni ambientali riconosciute e di sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale.

2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo.

Per tale azione i progetti devono prevedere attività dimostrative finalizzate a diffondere l'introduzione, tra i produttori, di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali.

2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio.

Su tale azione sono ammissibili i progetti che prevedono attività dimostrative dirette:

1. alla diffusione di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale.

2. al restauro di olivi ad alto valore ambientale e paesaggistico.

3. al recupero ovvero al riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia.
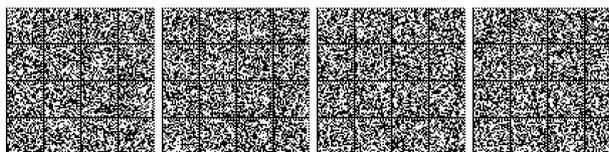
2.e) Inserimento di dati ambientali nel Sistema d'informazione geografica degli oliveti di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/03.

I progetti hanno lo scopo principale di completare le informazioni già contenute nel s.i.g. (sistema integrato geografico di riferimento) e devono prevedere la raccolta, la trasmissione e l'inserimento nel sistema degli elementi di profilo ambientale che caratterizzano una specifica area territoriale già identificata geograficamente (nel s.i.g.), riguardanti uliveti che presentano almeno due delle seguenti caratteristiche:

alto valore storico-culturale e/o paesaggistico;

presenza di muretti a secco o bordure;

presenza di varietà pregiate a rischio di estinzione;

presenza di ulivi secolari (età);

situati in terreni ad alto rischio di erosione;

situati in aree ad alto tassi di inquinamento dell'aria e/o acqua e/o suolo.

3. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

3.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, in particolare con la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. Programmi specifici possono riguardare il settore delle olive da tavola.

I programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

miglioramento delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo, con particolare riferimento al monitoraggio ed al controllo della mosca con mezzi di lotta integrata anche con riferimento a sistemi alternativi a quelli chimici.

raccolta dalla pianta nei periodi ottimali, per varietà ed areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio). Le azioni devono prevedere attività di dimostrazione, di aggiornamento e di applicazione a livello aziendale;

diffusione dell'impiego di attrezzature e mezzi di raccolta tecnologicamente avanzati mediante attività dimostrative o applicazione collettiva, prevedendo anche l' adattamento degli uliveti con adeguate tecniche di potatura;

magazzinaggio e consegna delle olive all'impianto di trasformazione entro 48 ore dalla raccolta, utilizzando con l'uso di contenitori a pareti rigide e fessurate.

3.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che gli tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività.

Gli interventi devono essere diretti al miglioramento della qualità dell'olio d'oliva o delle olive da tavola. Nuovi impianti, a scopo dimostrativo e non finalizzati all'aumento diretto della produzione, possono essere realizzati su una superficie non superiore a 5 ettari nel comprensorio di riferimento.

3.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

I programmi devono essere incentrati sull'utilizzo dei residui colturali, delle acque di vegetazione per fertirrigazione, delle sanse come ammendante, come compost, come energia, come combustibile nonché come substrato per l'estrazione di composti dotati di attività biologica. Si possono prevedere progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia anche mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.

3.d) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

I programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti aspetti:

Assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità dell'olio;

Programmazione della raccolta in relazione alla capacità degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 24-48 ore dalla raccolta;

Impiego di macchine e attrezzature che assicurano il miglioramento della qualità dell'olio.

3.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.

I programmi prevedono la costituzione *ex novo* di laboratori di analisi a norma di legge e l'adeguamento ed ammodernamento di laboratori già esistenti.

3.f) Formazione di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine.

I programmi devono mirare alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine. I corsi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.

Si possono prevedere anche sessioni formative, con finalità preliminare di reclutamento di assaggiatori, anche attraverso attività divulgativa e prove dimostrative di assaggio, del metodo sensoriale per il controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva.

4. TRACCIABILITÀ, CERTIFICAZIONE E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

4.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002.

I sistemi devono consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera a partire dalle particelle olivetate fino alla consegna al cliente.

I programmi devono prevedere la creazione di sistemi di rintracciabilità, con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema.

4.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.

Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si possono applicare i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000. Per le aziende agricole si può introdurre lo standard Global Gap.

4.c) Realizzazione di sistemi di etichettatura innovativi che consentano di riportare al consumatore le informazioni tracciate nei sistemi di cui al punto 4a).

4.d) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.

5. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI NEI CAMPI DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, 4.

5.a) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

5.b) creazione di un sito Internet e sua gestione sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle Organizzazioni che non hanno già beneficiato di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalità.

TABELLA 1

Classi dimensionali - olio di oliva	Classi dimensionali - oliva da tavola
1- da 1 a 2 ettari	1- da 1 a 2 ettari
2- da 2 a 3 ettari	2- da 2 a 3 ettari
3- da 3 a 5 ettari	3- da 3 a 5 ettari
4- da 5 a 10 ettari	4- oltre 5 ettari
5- da 10 a 20 ettari	
6- da 20 a 30 ettari	
7- da 30 a 50 ettari	
8- da 50 a 100 ettari	
9- oltre 100 ettari	

ALLEGATO 2

Ripartizioni risorse finanziarie

€ 35.991.000,00 Importo annuo

€ 107.973.000,00 Importo totale per il triennio 2009/2011

€ 32.391.900,00 Importo attribuito alle azioni di cui alle lettere a);d);e) dell'art. 4, comma1 del Decreto **(30%** di 107.973.000 Euro**)**

€ 75.581.100,00 Importo attribuito alle azioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, comma1 del Decreto **(70%** di 107.973.000 Euro**)**

Ripartizione della quota regionale di euro 75.581.100,00:

- 20% pari a euro 15.116.220,00 ripartito in parti uguali fra tutte le Regioni (pari a Euro 839.790,00 per Regione);

- 80% pari a euro 60.464.880,00 ripartitoapplicando le percentuali di seguito indicate.

Importo delle azioni b) e c) per ciascuna Regione:

Regione	Parametro % *	Importo
Abruzzo	3,67	€ 3.058.851,10
Basilicata	2,52	€ 2.363.504,98
Calabria	19,80	€ 12.811.836,24
Campania	6,86	€ 4.987.680,77
Emilia Romagna	0,14	€ 924.440,83
Friuli V.G.	0,02	€ 851.882,98
Lazio	6,03	€ 4.485.822,26
Liguria	1,10	€ 1.504.903,68
Lombardia	0,15	€ 930.487,32
Marche	0,63	€ 1.220.718,74
Molise	0,99	€ 1.438.392,31
Puglia	35,22	€ 22.135.520,74
Sardegna	2,49	€ 2.345.365,51
Sicilia	11,48	€ 7.781.158,22
Toscana	6,10	€ 4.528.147,68
Umbria	2,45	€ 2.321.179,56
Trentino A.A.	0,03	€ 857.929,46
Veneto	0,32	€ 1.033.277,62
TOTALE	**100,00**	**€ 75.581.100,00**

* i parametri percentuali adottati sono quelli già formalizzati in attuazione del regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione.
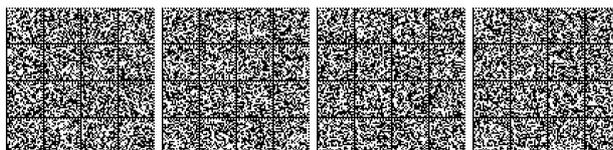
ALLEGATO 3

Al ………………..

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a …………………...
il ……………………. residente a …………………… via ……………………………………………..

Codice fiscale ……… ……………………………………… in qualità di legale rappresentante della (organizzazione di produttori, associazione di organizzazione di produttori, organizzazione interprofessionale, altra organizzazione di operatori – indicare il tipo di organizzazione rappresentata) di seguito indicata, al fine di richiedere il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 867/08 della Commissione del 3/09/08, quale (organizzazione di produttori, associazione di organizzazione di produttori, organizzazione interprofessionale, altra organizzazione di operatori)

dichiara e autocertifica sotto la propria responsabilità

i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:
Denominazione ……………………………………………………………………………………..
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………
Forma giuridica …………………………………………………………………………………….
Sede ………………………………………………………………………………………………...
Iscritta nel Registro delle imprese di ……………………………………………………………….
in data …………………………………………….. n. ………….. sezione ………………………….
Costituita con atto del ……………………....... capitale sociale o totale quota euro ………………..
Durata della società – data termine ……………………………………………………………...
Oggetto sociale ……………………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………. (descrizione sintetica)

Inoltre, dichiara di: (eliminare le dichiarazioni non pertinenti)

1) - essere già riconosciuta con provvedimento (specificare MIPAAF o Regione), n. ……….del … ai sensi ………… (specificare se trattasi di Regolamento (CE) n. 1334/02, Regolamento (CE) n. 2080/2005,

- aver beneficiato di un finanziamento dei programmi di attività per le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005,

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento CE 867/08:

- possedere i requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale di attuazione
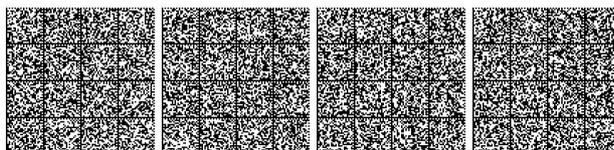
2) - essere già riconosciuta con provvedimento (specificare MIPAAF o Regione), n. ……….del … ai sensi decreto legislativo 102/2005 e possedere i requisiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 867/08.

3) - possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento CE 867/08:

- possedere i requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale di attuazione

- ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI (dati riferimento di cui art. 2 lettera a))

Numero dei produttori associati					
Percentuale dei produttori olivicoli della zona regionale interessata					
% della produzione media di olio o di olive della zona regionale interessata	olio		olive		
Settori di attività a cui si intende partecipare (di cui art. 5 del Regolamento CE)*	a	b	c	d	e

*segnare con una crocetta i settori per i quali si intende partecipare.

Dichiara, inoltre, che i soci non fanno parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta, l'organizzazione è in grado di presentare il programma per i settori sopra indicati e si impegna a sottostare ai controlli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 867/08 della Commissione.

- ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI (dati riferimento di cui art. 2 lettera b))

Numero delle organizzazioni di produttori aderenti					
Numero delle zone regionali interessate					
% della produzione media di olio o di olive prodotte in Italia	olio		olive		
Settori di attività a cui si intende partecipare (di cui art. 5 del Regolamento CE)*	a	b	c	d	e

*segnare con una crocetta i settori per i quali si intende partecipare.

Dichiara, inoltre, che le organizzazioni di produttori non fanno parte di un'altra Associazione riconosciuta, l'organizzazione è in grado di presentare il programma per i settori sopra indicati e si impegna a sottostare ai controlli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (CE) n.867/08 della Commissione.

- ALTRA ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI (dati riferimento di cui art. 2 lettera c))

Numero delle operatori associati					
Quantità complessiva di olio di oliva trasformato e commercializzato	Tonn.				
Quantità complessiva di olive da tavola trasformate e commercializzate	Tonn.				
% della produzione media di olio o di olive di prod. nazionale commercializzata	olio		olive		
Settori di attività a cui si intende partecipare (di cui art. 5 del Regolamento CE)*	a	b	c	d	e

*segnare con una crocetta i settori per i quali si intende partecipare.

Dichiara, inoltre, che gli operatori associati non fanno parte di un'altra organizzazione riconosciuta, l'organizzazione è in grado di presentare il programma per i settori sopra indicati e si impegna a sottostare ai controlli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 867/08 della Commissione.

- ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE (dati riferimento di cui art. 2 lettera d))

<table>
<tr><td>Numero delle operatori rappresentati</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>Numero delle zone regionali interessate</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>Numero degli operatori della produzione di olive</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>Numero degli operatori della trasformazione delle olive</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>Numero degli operatori della commercializzazione</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>Quantità complessiva di olio di oliva trasformato e commercializzato</td><td colspan="10">Tonn.</td></tr>
<tr><td>Quantità complessiva di olive da tavola trasformate e commercializzate</td><td colspan="10">Tonn.</td></tr>
<tr><td>% della produzione media di olio o di olive di prod. nazionale commercializzata</td><td colspan="5">olio</td><td colspan="5">olive</td></tr>
<tr><td>Settori di attività a cui si intende partecipare (di cui art. 5 del Regolamento CE)*</td><td colspan="2">a</td><td colspan="2">b</td><td colspan="2">c</td><td colspan="2">d</td><td colspan="2">e</td></tr>
</table>

*segnare con una crocetta i settori per i quali si intende partecipare.

Dichiara, inoltre, che gli operatori associati non fanno parte di un'altra organizzazione riconosciuta, l'organizzazione è in grado di presentare il programma per i settori sopra indicati e si impegna a sottostare ai controlli previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 867/08 della Commissione.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e in tutte le fattispecie, di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445.

Data FIRMA

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ

ALLEGATO 4
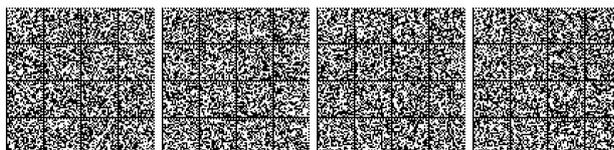
GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

A) **Qualità generale dei programmi:**

1. caratteristiche del contenuto:
- contenuto di carattere tradizionale: punti **1**
- contenuto di carattere innovativo: punti **2**

2. coerenza con la programmazione regionale:
- azione non integrata con i piani regionali: punti **1**
- azione di sviluppo della strategia regionale: punti **2**
- azione prioritaria nella pianificazione regionale: punti **3**

3. contenuto del programma
- sufficiente: punti **1**
- buono: punti **2**
- ottimo: punti **3**

B) **Credibilità finanziaria e congruenza dei mezzi:**

- sufficiente: punti **1**
- buona: punti **3**
- ottima: punti **5**

C) **Estensione della zona regionale interessata dal programma di attività:**

- estensione provinciale: punti **1**
- estensione interprovinciale: punti **2**
- estensione regionale: punti **3**
- estensione interregionale: punti **4**
- estensione nazionale: punti **5**
- estensione sopranazionale: punti **6**

D) **Diversità delle situazioni economiche delle zone regionali interessate;**

- area prevalentemente olivicola: punti **3**
- area mediamente olivicola: punti **2**
- altre aree: punti **1**

E) **Vari settori di attività e partecipazione finanziaria degli operatori:**

1. numero dei settori di attività interessati:
- programmi riguardanti 1 settore: punti **1**
- programmi riguardanti 3 settori: punti **2**
- Programmi riguardanti oltre 3 settori: punti **3**
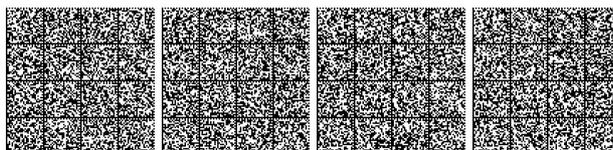
2. quota della partecipazione finanziaria degli operatori rispetto alla dimensione finanziaria complessiva del programma:

- fino al 25%: punti **5**
- inferiore al 25% e fino al 12,5%: punti **3**
- inferiore al 12,5% fino a 1% punti **1**

F) Qualità indicatori di efficacia

- sufficiente: punti **1**
- buona: punti **2**
- ottima: punti **3**

G) Dimensione finanziaria del programma (riferimento alla dimensione media annuale)

- Fino a euro 500.000,00: punti **1**
- Oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00: punti **2**
- Oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00: punti **3**
- Oltre euro 2.000.000,00: punti **4**

G) Durata del programma

- annuale: punti **1**
- biennale: punti **2**
- triennale: punti **3**

I) Valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti.

- insufficiente: punti **-2**
- sufficiente: punti **0**
- buona: punti **1**
- ottima: punti **2**

- ulteriori **2** punti alle Organizzazioni che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 102/2005

09A01314

DECRETO 23 gennaio 2009.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositive, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1086/71, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Barbabietola da zucchero	5724	Primera	Aurora S.p.A.- (RO)	Lion Seeds Ltd - UK
Loglio italico	10436	Dracar	S.A. Carneau - F	Continental Semences (PR)
Colza.	10594	Ecarlate	Aminov - F	Phycomat - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A01340

DECRETO 26 gennaio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela vini DOC Collio per la DOC «Collio» o «Collio Goriziano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 luglio 2007, concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Collio» o «Collio Goriziano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2003, con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini DOC Collio l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Collio»;
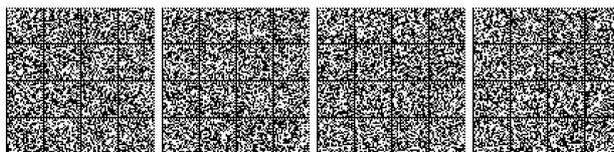
Vista la nota prot. 4384 del 1º agosto 2008, con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela vini DOC Collio, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio tutela vini DOC Collio sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 23 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini DOC Collio e il parere favorevole espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini DOC Collio istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Collio, con sede legale in Gorizia, via Gioacchino Rossini n. 8 e sede amministrativa in Cormons (Gorizia), via Antonio Gramsci n. 2/4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Collio», o«Collio Goriziano» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Collio autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 dicembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01353

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2008.

Ammissione di un progetto di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1040/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art.11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, nella seduta del 21 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

PROGETTO 6/7

Sezione A - Generalità del Progetto

Proponenti: Berardo Naticchia, Mario De Grassi, Gianluca Trombin, Alessandro Carbonari, Sara Spadoni, Angelo Biscotti, Polo Impianti S.r.l.

Protocollo n. 12409 del 12 dicembre 2007

Progetto di Ricerca

Titolo: S.L.A.C. - Smart Space: Sistema di controllo assistito per la sicurezza nei luoghi di lavoro soggetti a normativa Seveso I/II/III, per unità mobili di soccorso nei relativi scenari di crisi e per le aree smistamento merci

Inizio: 1° marzo 2008

Durata mesi: 36 mesi

Costituenda Società: Smart Space Solutions - Società a Responsabilità Limitata

Classificazione: PMI

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 12 dicembre 2007

Costo Totale ammesso € 737.138,00
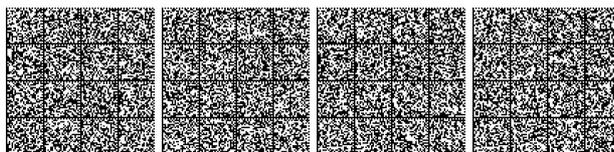
di cui Attività di Ricerca Industriale € 457.419,00

di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo € 279.719,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

Ricerca

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 457.419,00	€ 279.719,00	€ 737.138,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 457.419,00	€ 279.719,00	€ 737.138,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

10%	Requisito di PMI

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 446.066,85

Art. 2.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 446.066,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse:

sezione area nazionale: € 446.066,85

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21

09A01170

DECRETO 13 ottobre 2008.

Soggetti destinatari dei benefici fiscali di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1026/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n.10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «*de minimis*» da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1º gennaio 2007 come previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del data 15 dicembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale n. 1236/Ric. del 28 settembre 2007 con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 1818/Ric. del 21 novembre 2007, con il quale è stato approvato un quarto elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro nelle sedute del 2 aprile, del 14 e 28 maggio, dell'11 e del 25 giugno, del 9 e del 23 luglio 2008, relative alle domande di agevolazioni ricomprese nei decreti di ammissibilità n. 1236/Ric. e n. 1818/Ric. sopra citati;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione del sesto elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il sesto elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, complessivamente pari a euro 2.461.193,32 di cui € 2.445.699,62 nella forma del credito d'imposta e € 15.493,70 nella forma del contributo nella spesa, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso sarà data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, verrà trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, saranno subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

4. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 207

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.577 30380	CERAMICA FONDOVALLE SPA	Contratto 2	00183500362 MARANELLO MO		**173.353,80**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.765 33338	STEL SVILUPPO TELEMATICA SRL	Contratto 1	01433720610 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE		**79.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.827 29684	DEMETRA SOCIETÀ PER AZIONI	Contratto 1	02020570541 PERUGIA PG		**165.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.890 31753	RE.SE.LAB. SRL	Contratto 1	01279340556 PERUGIA PG		**110.600,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.952 31198	DELTA 80	Contratto 1	00783190960 SEREGNO MI		**160.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.999 32013	ABITARIA	Contratto 1	02202420606 PONTECORVO FR		**122.750,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.156 31264	RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	Contratto 1	00243020658 SALERNO SA		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.218 32438	KETU	Contratto 1	05017821215 NAPOLI NA		**109.550,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.296 33020	ECOTRASPORTI SRL	Contratto 1	01246730533 GROSSETO GR		**107.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.359 33660	SABA INDUSTRIA LATERIZI SRL	Contratto 1	00132840711 LUCERA FG		**156.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.452 32007	LABORATORIO ANALISI VILLANOVA SRL	Contratto 1	01153541006 GUIDONIA MONTECELIO RM		**121.946,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.515 32785	INTEGRA S.P.A.	Contratto 1	07276851008 CAGLIARI CA		**100.025,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.718 31778	WIND SRL	Contratto 1	06690310633 NAPOLI NA		**205.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.843 30165	FAIL MECCANICA S.R.L.	Contratto 1	01616660542 MARSCIANO PG		**60.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.921 31839	WESTEND SRL	Contratto 1	06501520636 NAPOLI NA		**96.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.968 30411	ISTITUTO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA "LA VIGILE SAN GIORGIO"	Contratto 1	00171300932 ROVEREDO IN PIANO PN		**176.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.13.015 30169	ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT DI ING. P. RUGGERI & C. S.N.C	Assunzione 3	02018110920 CAGLIARI CA	**15.493,70**	**61.974,82**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.13.218 31330	ACG EDITORI SRL	Contratto 1	02367110968 CARATE BRIANZA MI		**152.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.13.343 33875	RUSSI SOFTWARE SRL	Contratto 1	02217440219 BOLZANO * BOZEN BZ		**137.500,00**
				Totali (€)	**15.493,70**	**2.445.699,62**

09A01172

DECRETO 13 ottobre 2008.

Soggetti destinatari di benefici fiscali di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1027/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 D.M. n.593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «*de minimis*» da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1º gennaio 2007 come previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del data 15 dicembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale n. 1236/Ric. del 28 settembre 2007 con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 1818/Ric. del 21 novembre 2007, con il quale è stato approvato un quarto elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro nelle sedute dell'11 giugno e del 9 luglio 2008, relative alle domande di agevolazioni ricomprese nei decreti di ammissibilità n. 2531/Ric. e n. 2910/Ric. sopra citati;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione del settimo elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il settimo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'articolo 14, complessivamente pari a euro 185.000,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso sarà data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, verrà trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, saranno subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

4. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 206

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.406 32018	TECNO MEC S.R.L.	Contratto 1	02455800546 MAGIONE PG		**95.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.468 30587	T.E.R.R.A. CONSULTING S.R.L.	Contratto 1	01237290299 ADRIA RO		**90.000,00**
				Totali (€)	**0,00**	**185.000,00**

09A01173
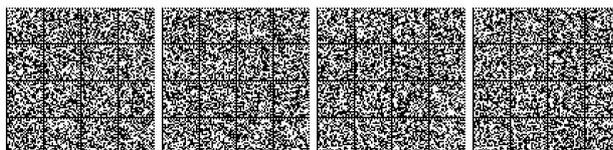
DECRETO 30 ottobre 2008.

Ammissione di progetti di ricerca autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca n. 1128. (Decreto n. 1128/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 giugno 2008, riportate nel resoconto sommario relativo al progetto n. 844 del 31 gennaio 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca di cui alle schede allegate che fanno parte integrante del presente decreto, presentati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1 , non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 2.078.783,37 ripartita in € 1.439.245,41 nella forma di contributo nella spesa ed € 639.537,96 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 206

Allegato

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 844

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 844 del 31/01/2003 Comitato del 25/06/2008

- Progetto di Ricerca

Titolo: Realizzazione e dimostrazione a banco di un "powertrain" elettrico ibrido batterie-celle a combustibile integrato con sistema di accumulo ed alimentazione idrogeno per bus urbani ad emissione zero

Inizio: 01/02/2008

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.
AGRATE BRIANZA (MI)

CNR ITAE - ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L'ENERGIA NICOLA GIORDANO
MESSINA (ME)

ISTITUTO MOTORI - CNR
NAPOLI (NA)

SOL S.P.A.
MONZA (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 2.853.048,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.697.196,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.155.852,00

al netto di recuperi pari a Euro 735.850,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.589.596,00	€ 1.077.052,00	€ 2.666.648,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 107.600,00	€ 78.800,00	€ 186.400,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.697.196,00	€ 1.155.852,00	€ 2.853.048,00
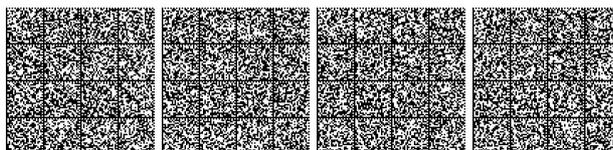
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 844

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.439.245,41
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	639.537,96

Sezione D - Condizioni Specifiche

09A01311

DECRETO 7 gennaio 2009.

Modifica del decreto 18 novembre 2002, relativo a progetti autonomi già ammessi al fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 01/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 1658/Ric. del 18 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale il progetto di ricerca n. 1/2, dal titolo «Dispositivi elettronici per lo studio di interazioni molecolari di interesse farmaceutico» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 295.172,50;

Vista la nota, pervenuta al MIUR l'11 dicembre 2008, prot. n. 10791, da parte della società costituita SI-BIO S.r.l., con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;
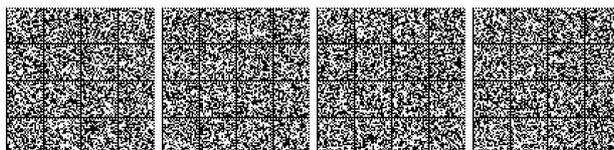
Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

progetto n. 1/2;

titolo: «Dispositivi elettronici per lo studio di interazioni molecolari di interesse farmaceutico»;

società: SI-BIO S.r.l. - Bologna.

Rispetto a quanto decretato in data 18 novembre 2002:

viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le dimensione di PMI nella misura del 70% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a euro 297.773,00 e del 45% sullo sviluppo sperimentale per i costi sostenuti in zona non eleggibile, pari a euro 51.349,50.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del decreto direttoriale n. 1658/Ric. del 18 novembre 2002, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in euro 349.122,50, così come indicato nelle premesse.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A01299

DECRETO 8 gennaio 2009.

Modifica di alcuni decreti relativi a progetti autonomi già ammessi al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 02/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 24 giugno 2003, 16 settembre 2003, 23 novembre 2004 e 4 maggio 2005, ed in particolare per i progetti n. 8632 presentato dalla A. & C. S.r.l., n. 10366 presentato dalla RTM S.p.A. - Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione, n. 580 presentato dalla Elsag S.p.A., n. 8674 presentato dalla Agrobiotecnica Vivai Sr.l. dei F.lli Dichio e dall'Università degli studi della basilicata, per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto i decreti dirigenziali n. 790 del 21 giugno 2004, n. 971 del 30 settembre 2008, n. 4 del 10 gennaio 2005, n. 278 del 23 febbraio 2005, n. 604 del 5 aprile 2007 e n. 2055 del 21 dicembre 2007, con i quali i progetti n. 8632 presentato dalla A. & C. S.r.l., n. 10366 presentato dalla RTM S.p.A. - Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione, n. 580 presentato dalla Elsag S.p.a., n. 8674 presentato dalla Agrobiotecnica Vivai S.r.l. dei F.lli Dichio e dall'Università degli studi della Basilicata, sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto i supplementi istruttori in data 14 ottobre 2008, 20 ottobre 2008, 10 novembre 2008, con i quali gli istituti convenzionati e gli esperti scientifici hanno comunicato le variazioni contrattuali avanzate da soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 24 novembre 2008, di cui al resoconto sommario;
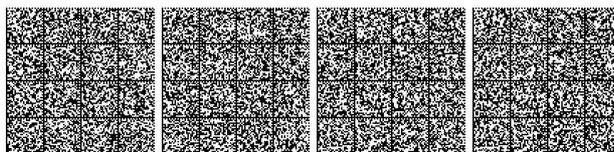
Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dingenziali n. 790 del 21 giugno 2004, n. 971 del 30 settembre 2008, n. 4 del 10 gennaio 2005, n. 278 del 23 febbraio 2005, n. 604 del 5 aprile 2007 e n. 2055 del 21 dicembre 2007, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

8632 A. & C. S.r.l. - Mercato San Severino (Salerno) - «Sedili per autobus in materiale composto con fibre random». Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004 e 30 settembre 2008; modifica della compagine sociale: cessione dalla sig.ra Grimaldi Anna alla sig.ra Mastrogiovanni Roberta della quota societaria pari al 10% del capitale nonché la nomina ad amministratore unico della società della stessa sig.ra Mastrogiovanni Roberta;

10366 RTM S.p.A. - Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione Vico Canavese (Torino) - CALEF - Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle applicazioni industriali del laser e del fascio elettronico - Rotondella (Matera) - EL.EN S.p.A. - Calenzano (Firenze) - Istituto nazionale di ottica applicata (Firenze) «Lacer; Laser Ceramico a stato solido ad alta potenza».

Rispetto a quanto decretato in data 10 gennaio 2005.

Variazione della sede di svolgimento della ricerca (sedi distaccate di Vico Equense e Pomigliano D'Arco - 87.3a);

580 ELSAG S.p.A. - Genova «Soluzioni basate su strumenti intelligenti per la creazione dinamica di comunità di soggetti appartenenti a differenti contesti (trasporto, sicurezza, ambiente, business, ecc.) in grado di fornire servizi a supporto del trasporto multimodale, settore tecnologie e sistemi avanzati nell'area dell'information technology».

Rispetto a quanto decretato in data 23 febbraio 2005.

Variazione di titolarità: in capo alla Elsag Datamat S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione della Datamat S.p.A., Elsag Domino S.p.A. e Keybac S.p.A. nella Elsag S.p.A.;

8674 - Agrobiotecnica Vivai Sr.l. dei F.lli Dichio - Metaponto-Bernalda (Matera) - Università degli studi della Basilicata (Potenza) - «Sviluppo di tecnologie innovative per il miglioramento della qualità agronomica e fisosanitaria del vivaismo frutticolo».

Rispetto a quanto decretato in data 5 aprile 2007 e 21 dicembre 2007.

Variazione della localizzazione del Centro di ricerca (località Venusio (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A01300

DECRETO 20 gennaio 2009.

Modifica dei decreti 17 maggio 2001, 14 maggio 2002 e 12 dicembre 2002, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 24/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato Tecnico Scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;
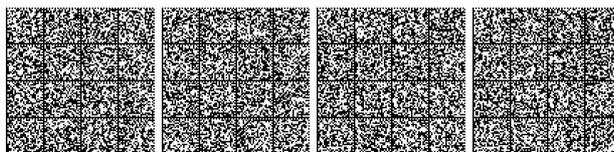
Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. Del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 15 novembre 2000 e 23 aprile 2002, ed in particolare per i progetti n. 245 presentato dalla FAB SpA, n. 6311 presentato dalla PRIMEUR ITALIA Srl, n. 2270 presentato dalla REMCO ITALIA SpA e n. 3004 presentato dalla TECHINT - Compagnia Tecnica Internazionale SpA, per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visti i decreti dirigenziali n. 469 del 17 maggio 2001, n. 645 del 14 maggio 2002 e n. 1864 del 12 dicembre 2002, con i quali sono stati ammessi al finanziamento i progetti n. 245 presentato dalla FAB SpA, n. 6311 presentato dalla PRIMEUR ITALIA Srl, n. 2270 presentato dalla REMCO ITALIA SpA e n. 3004 presentato dalla TECHINT - Compagnia Tecnica Internazionale SpA, così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni del 15 novembre 2000 e 23 aprile 2002;

Viste le note degli istituti MCC SpA, Interbanca SpA e Centrobanca SpA del 20 ottobre 2008 pervenuta in data 24 ottobre 2008 prot. n. 9496, del 13 aprile 2007 pervenuta in data 3 maggio 2007 prot. n. 4156, del 14 ottobre 2008 pervenuta in data 20 ottobre 2008 prot. n. 9307 e del 7 ottobre 2008 pervenuta in data 13 ottobre 2008 prot. n. 9066, con le quali hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 novembre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 469 del 17 maggio 2001, n. 645 del 14 maggio 2002 e n. 1864 del 12 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

245 FAB SpA - Montecchio Maggiore (VI).

«Sviluppo di nuove batterie per autoveicoli».

Rispetto a quanto decretato in data: 17 maggio 2001 e 14 maggio 2002;

Variazione della titolarità da FIAMM AUTOMOTIVE SpA (in sigla FAB SpA*)* a FIAMM SpA - Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio.

6311 PRIMEUR ITALIA Srl - Genova.

«Legacy (o legacy Interface), nuovo middleware di interfacciamento con transazioni legacy mainframe.».

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002;

Variazione della titolarità da PRIMEUR ITALIA SRL società in liquidazione, a PRIMEUR SRL.

2270 REMCO ITALIA SpA - Milano.

«Progettazione e sviluppo di una nuova linea di elettrocardiografi caratterizzati da connettibilità e scalabilità ad elevate prestazioni e competitività.».

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002;

Variazione della titolarità da REMCO ITALIA SpA a ET MEDICAL DEVICE SpA.

La variazione della titolarità è subordinata all'inserimento a carico di ET MEDICAL DEVICES SpA dell'obbligo di reinvestimento degli utili conseguiti a partire dall'esercizio 2008 e sino all'esercizio 2010 e riportati nei bilanci d'esercizio approvati.

6311 TECHINT - Compagnia Tecnica Internazionale SpA - Milano.

«Nuova generazione di macchine di tempra aspirata per la piccola/media industria (PMI) per la formatura e tempra di lastre di vetro sagomato.».

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002;

Variazione della titolarità da TECHINT - Compagnia Tecnica Internazionale SpA a TENOVA SpA controllata dalla TECHINT EUROPEAN HOLDING B.V.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A01174
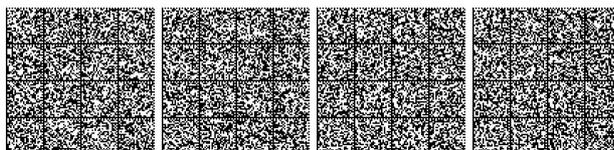
DECRETO 20 gennaio 2009.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativa al progetto autonomo già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 23/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 febbraio 2004, ed in particolare per il progetto n. 1185 presentato dalla Fenice S.p.a., Università degli studi di Roma - Dip. di Chimica e dell'Università degli Studi di Roma - DITS, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 1185 presentato dalla Fenice S.p.a., Università degli Studi di Roma - Dip. di Chimica e dell'Università degli Studi di Roma - DITS, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 10 novembre 2008 pervenuta in data 14 novembre 2008 prot. n. 10027 con la quale l'esperto scientifico ha comunicato che, a seguito delle verifiche relative allo stato di avanzamento della ricerca, è emersa la necessità di procedere ad una rimodulazione dei costi del progetto interamente giustificata dallo stesso;

Acquisito il parere del Comitato nella seduta del 24 novembre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1 . Le disposizioni relative al progetto n. 1185 presentato dalla Fenice S.p.A., Università degli studi di Roma - Dip. di Chimica e dell'Università degli Studi di Roma - DITS, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 1185 presentato dalla Fenice S.p.A., Università degli studi di Roma - Dip. di Chimica e dell'Università degli Studi di Roma - DITS, per effetto del presente decreto è ridotto di euro 560.773,80 e il credito agevolato è ridotto di euro 710.244,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI
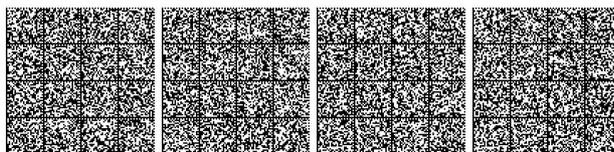
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 1185

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 1185 del 12/02/2003 Comitato del 24/11/2008

• Progetto di Ricerca

Titolo: Processi e materiali innovativi per la applicazione delle barriere reattive permeabili (PRB) alla bonifica di falde contaminate

Inizio: 01/01/2006

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Fenice S.p.A.

CASCINE VICA - RIVOLI (TO)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - DIP. DI CHIMICA
ROMA (RM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - DITS
ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso Euro 879.760,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 548.820,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 330.940,00

al netto di recuperi pari a Euro 37.950,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 348.434,00	€ 311.088,00	€ 659.522,00
Eleggibile lettera c)	€ 16.770,00	€ 16.770,00	€ 33.540,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 183.616,00	€ 3.082,00	€ 186.698,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 548.820,00	€ 330.940,00	€ 879.760,00

ALLEGATO
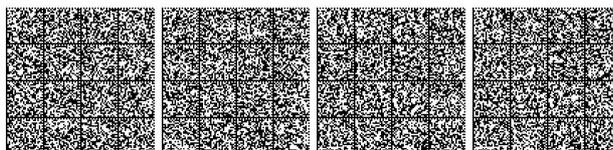
Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 1185

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	378.759,70
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	313.217,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

09A01312

DECRETO 21 gennaio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «INP - Istituto Neofreudiano di Psicoanalisi» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
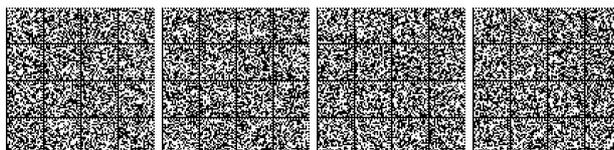
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «INP - Istituto Neofreudiano di Psicoanalisi» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano - Viale Papiniano, 42 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 19 dicembre 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la presentazione del quadro di riferimento teorico è estremamente prolissa e diffusa su temi che non hanno specifica attinenza con lo scopo assegnato a questa parte della richiesta di riconoscimento (che non è certo quello di una disamina filosofica) e che la strutturazione del percorso didattico-formativo non è chiaramente connessa con le premesse teorico-metodologiche. verosirnilmente anche a causa di ciò che è stato rilevato nel paragrafo precedente. Inoltre il corpo docenti è esiguo e scarsamente rappresentativo di capacità e competenze professionali adeguate. Infine il garante scientifico appartiene ad un settore scientifico-disciplinare non congruo a termini di regolamento;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «INP - Istituto Neofreudiano di Psicoanalisi» con sede in Milano - Viale Papiniano, 42 -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A01302

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 2008.

Recepimento della rettifica della direttiva 2006/27/CE della Commissione del 3 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 10 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2006/27/CE della Commissione che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nella Gazzetta Uufficiale n. 15 del 19 gennaio 2007;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, che ha unificato i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti;
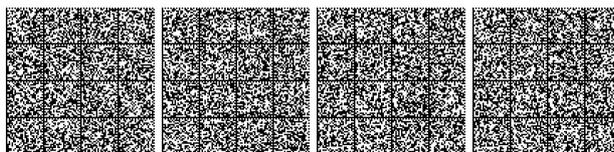
Vista la rettifica della direttiva 2006/27/CE della Commissione del 3 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 288 del 30 ottobre 2008, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote;

Rilevato quindi che nella formula del punto 1.1.2, lettera *a)*, punto 2. dell'allegato I direttiva 2006/27/CE, e conseguentemente nel relativo decreto di recepimento della direttiva stessa, è contenuto un errore materiale;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La formula del punto 1.1.2, lettera *a)*, punto 2) allegato I, del decreto del Ministro dei trasporti 10 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2006/27/CE è sostituita dalla seguente:

$$«d_m = \frac{V_b^2 - V_e^2}{25{,}92\,(S_e - S_b)}\ m/s^2»$$

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 6

09A01193

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 dicembre 2008.

Scioglimento della cooperativa «La Bubbazza Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Paola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 3 febbraio 2007 del revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Bubbazza Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Paola (Cosenza), costituita in data 10 maggio 1999, n. REA 134370 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Giovanni Pallaria, nato a Catanzaro l'8 maggio 1968, con studio in Limbadi (Vibo Valentia), via Antonio gramsci, n. 2 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

09A01298
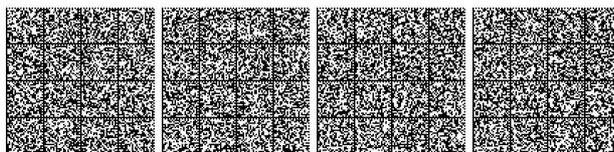
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 gennaio 2009.

Rinegoziazione del medicinale «Tapazole» (tiamazolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TAPAZOLE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 novembre 2008;

Vista la deliberazione n. 24 del 18 dicembre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAPAZOLE (tiamazolo) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

5 mg compresse blister in PVC/AL da 100 compresse - n. 005472028 (in base 10), 056ZSW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,20 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,28 euro.

Validità del contratto 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TAPAZOLE (tiamazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: RASI

09A01307
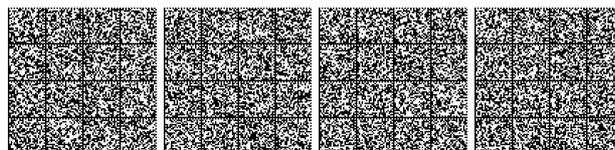
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Paros (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Theofanis Katapodis, Agente Consolare onorario d'Italia in Paros (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informare tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene);

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Paros;

g) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

h) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

i) rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta degli schedari dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A01185

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Craiova (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Marco Oletti, Vice Console onorario in Craiova (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato Onorario in Craiova;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Craiova;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A01186
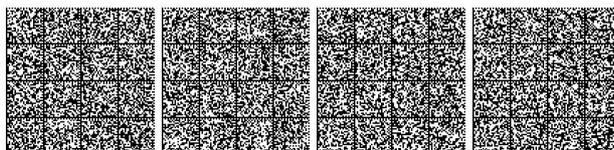
Soppressione del Consolato onorario ed istituzione di un Consolato generale onorario in Atlanta (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Atlanta (Stati Uniti) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Atlanta (Stati Uniti) un Consolato generale onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Miami con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato della Georgia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A01187

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Conakry (Guinea)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Kpakile Felemou, Console onorario in Conakry (Guinea) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Conakry (Guinea);

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Conakry;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Conakry, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A01188
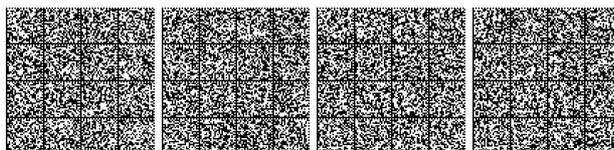
MINISTERO DELL'INTERNO

21° aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva

N. **CN 284** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Alfa Proj**
Modello: **Alfa CO2 Sport**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza canna/e: **mm 258**
Lunghezza arma: **mm 365**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a massa battente**
Nr. di spire totali: **13** *Diametro esterno* **mm 5,5** *Diametro filo* **mm 0,5**
Stato/i in cui è prodotta: **Repubblica Ceka**
Stato/i da cui è importata: **Repubblica Ceka**
Presentatore: **Mencarelli Raffaele rappresentante legale della ditta Domino Guns Import & Export S.r.l.**
Note:

N. **CN 285** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Feinwerkbau**
Modello: **80**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza canna/e: **mm 190**
Lunghezza arma: **mm 425**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a massa battente**
Nr. di spire totali: **26** *Diametro esterno* **mm 17,83** *Diametro filo* **mm 2,6**
Stato/i in cui è prodotta: **Germania**
Stato/i da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Mencarelli Raffaele rappresentante legale della ditta Domino Guns Import & Export S.r.l.**
Note:

N. **CN 286** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Feinwerkbau**
Modello: **P58**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **5** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza canna/e: **mm 224 con compensatore mm 254**
Lunghezza arma: **mm 420**
Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatica**

Tipo della molla: **a massa battente**
Nr. di spire totali: **12** *Diametro esterno* **mm 6** *Diametro filo* **mm 1,2**
Stato/i in cui è prodotta: **Germania**
Stato/i da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Mencarelli Raffaele rappresentante legale della ditta Domino Guns Import & Export S.r.l.**
Note:

09A01303

Estinzione della R. Arciconfraternita di S. Maria della Pace in S. Michele Arcangelo degli Arcamoni, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 2 dicembre 2008, viene estinta la R. Arciconfraternita di S. Maria della Pace in S. Michele Arcangelo degli Arcamoni, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli.

09A01336

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si elencano i manuali di corretta prassi operativa sottoindicati, valutati conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione Europea:

1) Manuale per il settore lattiero-caseario redatto dalla Assolatte - Associazione Italiana lattiero-casearia - Via Adige, 20 - 20135 Milano;

2) Manuale per la rintracciabilità e l'igiene dei prodotti alimentati e dei mangimi redatto dalla Coldiretti. Confederazione Nazionale Coldiretti - Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma.

09A01301
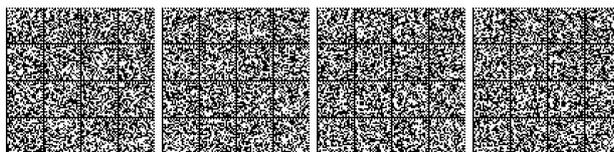
Comunicato relativo al decreto n. 77 del 31 ottobre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Hostacyclin L.A.».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2008 a pagina 42,

laddove è scritto: HOSTACICLYN L.A.

leggasi: HOSTACYCLIN L.A.

09A01329

Comunicato relativo al provvedimento n. 293 del 4 dicembre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Cunivax Mev».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2009 a pagina 118,

laddove è scritto: Titolare A.I.C.: Intervet Intemational B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia srl con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155

leggasi: Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

09A01330

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193,«Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 dicembre 2008.

Le tipologie di produzione o controlli autorizzati agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaci Veterinari:

1. Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A. - via Vecchia del Pinocchio, 2 - 60131 Ancona;

2. Abbotts.p.A. - via Pontina Km 52 - 04100 Campoverde di Aprilia (Latina);

3. Abiogen Pharma S.p.A. - via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa);

4. Acme Drugs S.r.l. - via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

5. Alfa Omega S.r.l. - via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara);

6. Ascor Chimici S.p.A. - via Piana, 265 - 47032 Capocolle di Bertinoro (Folrtì);

7. Bayer S.p.A. - via delle Groane, 126 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano);

8. Biolab S.p.A. - via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano);

9. Biopharma S.r.l. - via delle gerbere, 20/22 - 00400 Santa Palomba - Pomezia (Roma);

10. C.O.C. Farmaceutici S.p.A. - via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Como);

11. Cevavetem S.p.A. - via Leopardi, 2/c - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

12. Chemicals Laif S.r.l. - via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza);

13. Chemifarma S.p.A. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì;

14. Cicieffe S.r.l. - via provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

15. DHL Ehel Suply Chain S.p.A. - viale delle Industrie , 2 - 20090 Settala (Milano);

16. D.S.M. Capua S.p.A. - strada statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

17. Donini S.r.l. - via Ecce Homo, 18 - 37054 Nogara (Varese);

18. Dox-al Italia S.p.A. - via Mascagni, 6/a - 20050 Sulbiate (Milano);

19. Eli Lilly S.p.a. - via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

20. Erredue S.p.A. - via Leonardo da Vinci, 28 - 24062 Costa Volpino (Bergamo);

21. Eurand S.p.A. - via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano);

22. Facta Farmaceutici S.p.A. - nucleo industriale S. Atto - 64020 S. Nicolo' a Tordino (Teramo);

23. Facta Farmaceutici S.p.A. - via Laurentina km, 24,730 - 0040 Pomezia (Roma);

24. Farmila Thea Far. Milano S.p.A. - via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano);

25. Farzoo S.r.l. - via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena);

26. Fatro S.p.A. - via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna);

27. Fatro S.p.A. - via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia);

28. Fidia Farmaceutici S.p.A. - via Ponte della Fabbrica, 3/a - 35031 Abano Terme (Pordenone);

29. Filozoo S.r.l. - viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena);

30. Fresenius Kabi Italia s.r.l. - via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Varese);

31. Hospira S.p.A. - via Fosse Ardeatine, 2 - 20060 Liscate (Milano);

32. Industria Italiana Intregratori Trei S.p.A. - via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

33. Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. - via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena);

34. Intervet Productions S.r.l. - via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

35. Ipra S.p.A. - via Pasquasia Ang. Giangagliano Z.I. Dittaino - 94100 Assoro (Enna);

36. Istituto Profilattico Farmaceutico Candioli S.p.A. - via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino);

37. Izo S.p.A. - via Aldo Bianchi, 9 - 25124 Brescia;

38. Janssen Cilag S.p.A. - via C. Janssen, 23 - 04010 Borgo San Michele (Latina);

39. Lab-Analysis S.r.l. - viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

40. Laboratorio Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. - via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como);

41. Laboratorio Vaccinogeno Pagnini S.n.c. - via Diaz, 147/149 - 80052 Portici (Napoli);

42. Mastelli S.r.l. - via Bussana Vecchia, 32 - 18032 Sanremo (Imola);

43. Merial Italia S.p.A. - Strada Statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia);

44. Merial Italia S.p.A. - via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Pordenone);

45. Monico S.p.A. - via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre (Venezia);

46. Neologistica S.r.l. - via delle Groane, 126 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano);

47. New Fa.Dem S.r.l. - viale Ferrovia dello Stato, 1 Zona Asi - 80014 Giugliano (Napoli);

48. Novaselect S.p.A. - via Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza);

49. Panpharma S.r.l. - Z.i. valle Ufita S.n.c. - 83040 Flumeri (Avellino);

50. PB Beltracchini S.r.l. - via S. Erasmo , 6 - 20027 Rescaldina (Milano);
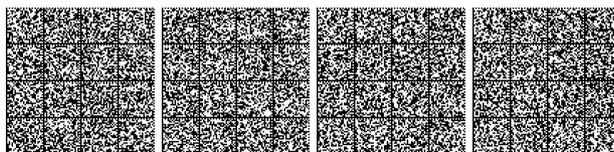
51. Pfizer Italia S.r.l. - Strada Statale, 156, Km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina);

52. Pfizer Italia S.r.l. - via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino Del Tronto (Ascoli Piceno);

53. Pharmac Italia S.r.l. - viale Umbria, 55/57 - 40065 Rozzano (Milano);

54. Research Toxicology Centre S.p.A. - via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma);

55. Rodwer S.r.l. - via Malvezza 3431/A Casalecchio De' Conti Gallo Bolognese - Castel S. Pietro T. (Bologna) 40050;

56. Salf Lab. Farmacologico S.p.A. - via G. Mazzini, 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

57. Sanizoo S.r.l. - via Vicenza, 134 - 36030 S. Tomio Di Malo (Vicenza);

58. Schering-Plough S.p.A. - via F.lli Kennedy, 5 - 26833 Comazzo (Lodi);

59. Tecnozoo S.n.c. - via Piave, 120 - 35017 Torreselle Di Piombino Dese (Pordenone);

60. Teknofarma S.p.A. - Strada Comunale Da Bertolla all'Abbadia si Stura, 14 - 10156 Torino;

61. Tosvar S.r.l. - via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo d'Adda (Milano);

62. Tubilux Pharma S.p.A. - via Costarica , 20/22 - 00040 Pomezia (Roma);

63. Unione Commerciale Lombarda S.p.A. - via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia;

64. Valpharma International S.p.A. - via G. Morgagni, 2 - 61016 Pennabilli (Pu);

65. Vetem S.p.A. - Lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

66. Wyeth Lederle S.p.A. - via F. Gorgonie 6/A z.i. - 95030 Catania.

09A01331

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antinfiammatorio».

Provvedimento n. 2 del 13 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ANTINFIAMMATORIO nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101448013.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: Variazione Tipo IB: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito in confezionamento integro.

Pertanto gli stampati devono essere così modificati:

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione:

conservare e trasportare in frigorifero (2°C - 8°C). Proteggere dalla luce.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01332

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neo Spray Caf»

Decreto n. 1 del 9 gennaio 2009

Titolare: Intervet Productions Srl con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense Km. 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: Officina Intervet Productions Srl con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense Km. 20,300.

Confezioni autorizzate: bomboletta da 200 ml - A.I.C. n. 100357019.

Composizione:

principio attivo: ossitetraciclina base 4,63 g (equivalente a ossitetraciclina cloridrato 5,00 *g)*;

eccipienti e propellente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle seguenti infezioni causate da microrganismi sensibili all'ossitetraciclina o associati a tali microrganismi in bovini, ovini e suini: infezioni podaii causate, in particolare, da Dicheiobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum e altri Fusobacterium spp. e Bacteroides spp.

Terapia coadiuvante delle infezioni conseguenti a interventi chirurgici, quali castrazione dei suinetti, o a lesioni di cannibalismo, escoriazioni ed ecchimosi nel bovino, ovino e suino.

Tempi di attesa:

bovini:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero ore;

ovini:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero ore suini (carne e visceri): zero giorni.

Validità: confezionato per la vendita: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01333

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Xeden 50 mg e 150 mg» compresse per cani e «Xeden 15 mg» compresse per gatti.

Decreto n. 2 del 13 gennaio 2009

Procedura decentrata n. FR/V/0186/001-003/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario «XEDEN 50 mg e 150 mg» compresse per cani e «XEDEN 15 mg» compresse per gatti.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval, con sede in 200 avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Rappresentata in Italia da: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 200 avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex n. 9 - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: XEDEN 50 mg compresse per cani:

Scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103993022

Scatola con 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103993059 XEDEN 150 mg compresse per cani

Scatola con 2 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103993034

Scatola con 20 blister da 6 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103993061 XEDEN 15 mg compresse per gatti

Scatola con 1 blister da 12 compresse - A.I.C. n. 103993010;

Scatola con 2 blister da 12 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103993046.

Composizione: XEDEN 50 mg compresse per cani.

Ogni compresse contiene:

Principi attivi: Enrofloxacina 50,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

XEDEN 150 mg compresse per cani.

Ogni compresse contiene:

Principi attivi: Enrofloxacina 150,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

XEDEN 15 mg compresse per gatti

Ogni compresse contiene:

Principi attivi: Enrofloxacina 15,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: XEDEN 50 mg e XEDEN 150 mg: Cani.

XEDEN 15 mg: gatti.

Indicazioni terapeutiche: XEDEN 50 mg e XEDEN 150 mg:

Cani: Trattamento delle infezioni del tratto urinario inferiore (associate o meno con prostatite) e infezioni del tratto urinario superiore provocate da Escherichia Coli o Proteus mirabilis.

Trattamento di piodermite profonda e superficiale.

XEDEN 15 mg: Gatti: trattamento delle affezioni respiratorie del tratto superiore.

Validità: XEDEN 50 mg e XEDEN 150 mg:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità delle compresse divise: 72 ore.

XEDEN 15 mg:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità delle compresse dimezzate: 24 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A01334

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44484 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della PREGIS S.p.a., con sede in Ossago Lodigiano (Lodi), unità di Pisticci (Matera), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009;

Con il decreto n. 44485 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della TEXMANTOVA S.p.a., con sede in Albino (Bergamo), unità di Garbagnate Milanese (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 agosto 2008 al 24 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 25 agosto 2008 al 24 agosto 2009;

Con il decreto n. 44486 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della SASOL ITALY S.p.a., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009;

Con il decreto n. 44487 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della DANY CONFEZIONI S.r.l., con sede in Noventa di Piave (Venezia), unità di Noventa di Piave (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009;

Con il decreto n. 44488 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della COLUSSI S.p.a., con sede in Milano, unità di Vittorio Veneto (Pistoia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009;

Con il decreto n. 44489 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della UNISPRAY S.r.l., con sede in Cologno Monzese (Milano), unità di Cologno Monzese (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto;

Con il decreto n. 44490 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della BIOPROGRESS S.p.a., con sede in Roma, unità di Anagni (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 settembre 2008 al 9 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 settembre 2008 al 9 settembre;

Con il decreto n. 44491 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della FAB S.p.a., con sede in Casnigo (Bergamo), unità di Casnigo (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto;

Con il decreto n. 44492 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della Grimeca (già Bassano Grimeca) S.p.a., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 7 settembre 2008 al 6 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 7 settembre 2008 al 6 settembre 2009;

Con il decreto n. 44493 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.a., con sede in Palermo, unità di Palermo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1º marzo 2008 al 31 agosto 2008;

Con il decreto n. 44494 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della SEAM S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Brescia, Capurso (Bari), Catania, Cesena (Forlì Cesena), Foggia, Granarolo dell'Emilia (Bologna), Livorno, Milano, Napoli, Rimini, Roma, Salerno e Vigonza (Padova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 21 luglio 2008 al 20 luglio 2009;

Con il decreto n. 44495 del 24 novembre 2008 è stato concesso, in favore della PALU' 30 S.r.l., con sede in San Vendemiano (Treviso), unità di San Vendemiano (Treviso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 18 agosto 2008 al 17 agosto 2009;

Con il decreto n. 44498 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SALERNO E DELLE AREE S.p.a., con sede in Salerno, unità di Benevento, e Salerno, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009;

Con il decreto n. 44499 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della COPRÀUTO S.r.l., con sede in Borgone Susa (Torino), unità di Borgone Susa (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009;

Con il decreto n. 44500 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della FRANCESCHINI FASHION S.r.l., con sede in Montemurlo (Potenza), unità di Montemurlo (Potenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009;

Con il decreto n. 44501 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della PANEM ITALIA S.p.a., con sede in Muggiò (Milano), unità di San Mauro Torinese (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009;
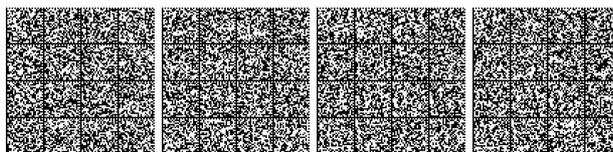
Con il decreto n. 44502 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della BRICO BUSINESS COOPERATION S.r.l., con sede in Cologno Monzese (Milano), unità di Piacenza, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009;

Con il decreto n. 44503 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della STABILIMENTI DI BRANDIZZO S.r.l., con sede in Cavaglià (Brindisi), unità di Mathi (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 giugno 2008 al 29 luglio 2008, nonché approvato il relativo programma dal 27 giugno 2008 al 29 luglio 2008;

Con il decreto n. 44504 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della COTONELLA S.p.a., con sede in Sonico (Brescia), unità di Edolo (Brescia), e Malonno (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 8 settembre 2008 al 7 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 8 settembre 2008 al 7 settembre 2009;

Con il decreto n. 44505 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della SHERPATV.IT S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/81 per il periodo dal 26 settembre 2008 al 25 marzo 2009 nonché approvato il relativo programma dal 26 settembre 2008 al 25 settembre 2010;

Con il decreto n. 44506 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della ROBERTA CREAZIONI (EX PERSANA BIMBI) S.r.l., con sede in Santeramo in Colle (Bari), unità di Santeramo in Colle (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 5 luglio 2008 al 4 luglio 2009;

Con il decreto n. 44507 del 25 novembre 2008 è stato concesso, in favore della TOO DAY CALZATURE S.r.l., con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009;

Con il decreto n. 44514 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della CEMENTEDILE S.r.1., con sede in Genola (Cuneo), unità di Lauriano (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009;

Con il decreto n. 44515 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della ONAMA C/O FIAT AUTO STAB. MIRAFIORI PLANT CARROZZERIA S.p.a., con sede in Milano, unità di Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 marzo 2005 al 19 marzo 2005, nonchè approvato il relativo programma dal 14 marzo 2005 al 19 marzo 2005;

Con il decreto n. 44516 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della TINTORIA SANDIGLIANO & LEONE (già TINTORIA SPECIALIZZATA S.p.a.), con sede in Sandigliano (Brindisi), unità di Sandigliano (Brindisi), e Valdengo (Brindisi), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009;

Con il decreto n. 44517 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della SNAIDERO RINO S.p.a., con sede in Majano (Udine), unità di Majano (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009;

Con il decreto n. 44518 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della TESSITURA MAMBRETTI FILIPPO S.p.a., con sede in Rogeno (lecco), unità di Rogeno (Lecco), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009;

Con il decreto n. 44519 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della AREA MAGLIA S.r.l., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), unità di Thiene (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009;

Con il decreto n. 44520 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della CEM S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), unità di Trezzano sul Naviglio (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009;

Con il decreto n. 44521 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della CASCAMIFICIO FRIULIANO S.r.l., con sede in Remanzacco (Udine), unità di Remanzacco (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 settembre 2008 al 14 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 15 settembre 2008 al 14 settembre 2009;

Con il decreto n. 44522 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della FAST FASHION S.r.1., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), unità di Carsoli (Aquila), e Terranuova Bracciolini (Arezzo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009;

Con il decreto n. 44523 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della S.I.C.E.T. S.r.l., con sede in Torino, unità di Rivoli (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009;

Con il decreto n. 44524 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della NEOPHARMED S.p.a., con sede in Roma, unità di Baranzate (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º ottobre 2008 al 30 settembre 2009;

Con il decreto n. 44525 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della FARAM S.p.a., con sede in Giavera del Montello (Treviso), unità di Faedis (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009;

Con il decreto n. 44526 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della FONDERIE A. DOGLIONE & C. S.p.a., con sede in Asti, unità di Collegno (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 15 settembre 2008 al 14 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 settembre 2008 al 14 settembre 2009;

Con il decreto n. 44527 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della VISENTIN S.p.a., con sede in Pogno (Novara), unità di Pogno (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 settembre 2008 al 7 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dall'8 settembre 2008 al 07 settembre 2009;

Con il decreto n. 44528 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della CONSORZIO FARMACEUTICO E BIOTECNOLOGICO BIOPROGRESS Società cooperativa, con sede in Roma, unità di Anagni (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 settembre 2008 al 09 settembre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 10 settembre 2008 al 09 settembre 2009;

Con il decreto n. 44529 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della DOMENICO VITALE S.r.l., con sede in Nola (Napoli), unità di Nola (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 4 agosto 2008 aI 3 agosto 2009;

Con il decreto n. 44530 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della EFFEZETA S.p.a., con sede in Premariacco (Udine), unità di Premariacco (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009;

Con il decreto n. 44531 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della ELECTRONIC S.r.l., con sede in Gricignano di Aversa (Caserta), unità di Gricignano di Aversa (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009;

Con il decreto n. 44532 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della NUOVA SUPERLANA S.p.a., con sede in Prato, unità di Montale (Pistoia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009;

Con il decreto n. 44533 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della, UNICOOP TIRRENO Società cooperativa, con sede in Piombino (Livorno), unità di Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 novembre 2007 al 6 novembre 2008. Il presente decreto annulla il D.M. 42687 e il D.D. 42704, entrambi del 13 febbraio 2008, rispettivamente per il periodo dal 7 novembre 2007 al 6 novembre 2008 e dal 7 novembre 2007 al 6 maggio 2008.;

Con il decreto n. 44534 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della A.T.E. ALTA TECNOLOGIA EDITORIALE S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2010;

Con il decreto n. 44535 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della HACHETTE RUSCONI S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, e Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2010;

Con il decreto n. 44536 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della HACHETTE RUSCONI PUBBLICITÁ S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2010;

Con il decreto n. 44537 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della ABBIATE S.r.l., con sede in Sezzadio (Alessandria), unità di Sezzadio (Alessandria), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009, il presente decreto annulla il D.D. n.43396 del 23 aprile 2008 limitatamente al periodo dal 28 luglio 2008 al 2 marzo 2009;

Con il decreto n. 44538 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della STABILIMENTI DI BRANDIZZO S.r.l., con sede in Cavaglià (Brindisi), unità di Cavaglià (Brindisi), e Mathi (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 30 luglio 2008 al 29 luglio 2009;

Con il decreto n. 44539 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della FILATI DRAGO S.p.a., con sede in Lessona (Brindisi), unità di Lessona (Brindisi), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 7 ottobre 2008 al 6 aprile 2009;

Con il decreto n. 44540 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della TELEA S.r.l., con sede in Milano, unità di Cologno Monzese (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 29 luglio 2008 al 28 luglio 2009;

Con il decreto n. 44541 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della MERAS S.p.a., con sede in Manerbio (Brescia), unità di Manerbio (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 5 settembre 2008 al 4 settembre 2009;

Con il decreto n. 44542 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della FINANZIARIA CONFEZIONI S.r.l., con sede in Sarcedo (Vicenza), unità di Sarcedo (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 settembre 2008 al 3 settembre 2009;

Con il decreto n. 44543 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della SOCIETÁ COOPERATIVA ARIETE Società cooperativa, con sede in Bari, unità di Bari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 7 agosto 2008 al 6 agosto 2009;

Con il decreto n. 44544 del 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della SOCIETÁ COOPERATIVA ARIETE Societa cooperativa, con sede in Bari, unità di Bari, il trattamento straordinario di integrazione, salariale per il periodo dal 7 agosto 2006 al 6 agosto 2007;

Con il decreto n. 44545 deI 26 novembre 2008 è stato concesso, in favore della MONLID S.r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), unità di Città di Castello (Perugia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 17 ottobre 2008 al 16 ottobre 2009.

09A01344

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Attuativo Nazionale «Competitività dei sistemi agricoli e rurali» FAS.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (recante: «Norme in materia ambientale»*)*, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale»*)*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in veste di autorità procedente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *q)* del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 e della delibera CIPE del 21 dicembre 2007, comunica che gli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, la Sintesi non tecnica e il Programma Attuativo Nazionale, sono stati depositati e sono consultabili, in formato cartaceo e digitale, da chiunque sia interessato presso i seguenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi - Stanza 56 III piano - Mipaaf, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la Salvaguardia Ambientale - Divisione VIII; via Cristo foro Colombo, 44 Roma, - piano terra stanza n. 7.

Tale documentazione, nel solo formato digitale, è depositata presso gli Uffici di Presidenza di tutte le Amministrazioni provinciali, delle Regioni e delle Province Autonome, di cui si riportano gli indirizzi internet e gli indirizzi di posta elettronica.

Ai sensi del comma 2 del succitato art. 14, la stessa documentazione è inoltre disponibile sui seguenti siti web:

www.politicheagricole.gov.it

www.dsa.minambiente.gov.it

www.reterurale.it

Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 14, chiunque può prendere visione dei suddetti elaborati e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in forma scritta a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

In formato elettronico a:

sviris.segreteria@politicheagricole.gov.it

DSA-VAS@minambiente.it

CTVIA-VAS@minambiente.it
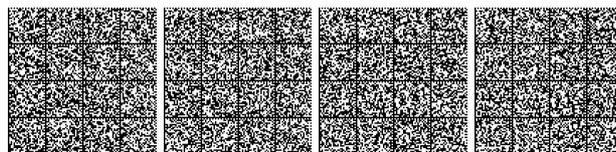
ALLEGATO

Regione	Sito Internet	E-mail
Piemonte	www.regione.piemonte.it	Presidente@regione.piemonte.it
Valle d'Aosta	www.regione.vda.it	Presidenza@regione.vda.it
Liguria	www.regione.liguria.it	Presidente.giunta@regione.liguria.it
Lombardia	www.regione.lombardia.it	Roberto_Formigoni@regione.lombardia.it
Veneto	www.regione.veneto.it	Presidente@regione.veneto.it
Trentino Alto Adige	www.regione.taa.it	urp@regione.taa.it
Friuli V.G.	www.regione.fvg.it	Presidente@regione.fvg.it
Emilia Romagna	www.regione.emilia-romagna.it	segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it
Toscana	www.regione.toscana.it	Claudio.Martini@regione.toscana.it
Umbria	www.regione.umbria.it	Prgiunta@regione.umbria.it
Marche	www.regione.marche.it	Presidente@regione.marche.it
Lazio	www.regione.lazio.it	Presidente@regione.lazio.it
Abruzzo	www.regione.abruzzo.it	Giovanni.Chiodi@regione.abruzzo.it
Molise	www.regione.molise.it	ldininno@gmail.com
Campania	www.regione.campania.it	Presidente.campania@regione.campania.it
Basilicata	www.basilicatanet.it	Vito.Defilippo@regione.basilicata.it
Puglia	www.regione.puglia.it	Presidente@regione.puglia.it
Calabria	www.regione.calabria.it	G.Gallello@regcal.it
Sicilia	www.regione.sicilia.it	Governosicilia@virgilio.it
Sardegna	www.regione.sardegna.it	Presidenza@regione.Sardegna.it

Provincia	**Sito internet**	**E-mail**
Agrigento	www.provincia.agrigento.it	presidente@provincia.agrigento.it
Alessandria	www.provincia.alessandria.it	presidenza@provincia.alessandria.it
Ancona	www.provincia.ancona.it	p.casagrande@provincia.ancona.it
Arezzo	www.provincia.arezzo.it	presidente@provincia.arezzo.it
Ascoli Piceno	www.provincia.ap.it	luciana.nepi@provincia.ap.it
Asti	www.provincia.asti.it	ufficio.presidenza@provincia.asti.it
Avellino	www.provincia.avellino.it	mtommasone@provincia.avellino.it
Bari	www.provincia.ba.it	stampa.provinciaba@libero.it
Barletta-Andria-Trani	in fase di costituzione	in fase di costituzione
Belluno	www.provincia.belluno.it	s.reolon@provincia.belluno.it
Benevento	www.provincia.benevento.it	presidenza@provinciabenevento.it
Bergamo	www.provincia.bergamo.it	patrizia.bolis@provincia.bergamo.it
Biella	www.provincia.biella.it	presidenza@provincia.biella.it
Bologna	www.provincia.bologna.it	segreteria.presidenza@provincia.bologna.it
Bolzano	www.provincia.bz.it	presidente@provincia.bz.it
Brescia	www.provincia.brescia.it	cvergoni@provincia.brescia.it
Brindisi	www.provincia.brindisi.it	giuseppe.acierno@provincia.brindisi.it
Cagliari	www.provincia.cagliari.it	presidente@provincia.cagliari.it
Caltanissetta	www.provincia.cl.it	presidenza@provincia.cl.it
Campobasso	www.provincia.campobasso.it	presidente@provincia.campobasso.it
Carbonia Iglesias	www.provincia.carboniaiglesias.it	provcarboniaiglesias@tiscali.it
Caserta	www.provincia.caserta.it	presidente@provincia.caserta.it
Catania	www.provincia.catania.it	raffaele.lombardo@provincia.ct.it
Catanzaro	www.provincia.catanzaro.it	presidenza@provincia.catanzaro.it
Chieti	www.provincia.chieti.it	presidente@provincia.chieti.it
Como	www.provincia.como.it	infopresidenza@provincia.como.it
Cosenza	www.provincia.cosenza.it	lrinaldi@provincia.cosenza.it
Cremona	www.provincia.cremona.it	presidente@provincia.cremona.it
Crotone	www.provincia.crotone.it	presidente@provincia.crotone.it
Cuneo	www.provincia.cuneo.it	costa_raffaele@provincia.cuneo.it
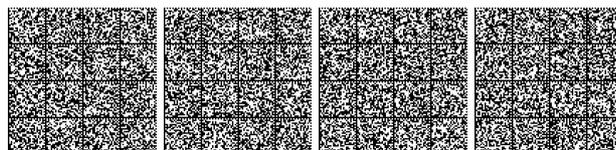
Provincia	Sito internet	E-mail
Enna	www.provincia.enna.it	presidente@provincia.enna.it
Fermo	www.provincia.fermo.it	info@provincia.fermo.it
Ferrara	www.provincia.ferrara.it	presidente@provincia.fe.it
Firenze	www.provincia.fi.it	presidente@provincia.fi.it
Foggia	www.provincia.foggia.it	presidente@provincia.foggia.it
Forlì Cesena	www.provincia.forli-cesena.it	presidenza@provincia.forli-cesena.it
Frosinone	www.provincia.fr.it	segreteria.presidente@provincia.fr.it
Genova	www.provincia.genova.it	presidente@provincia.genova.it
Gorizia	www.provincia.gorizia.it	presidente@provincia.gorizia.it
Grosseto	www.provincia.grosseto.it	l.scheggi@provincia.grosseto.it
Imperia	www.provincia.imperia.it	urp@provincia.imperia.it
Isernia	www.provincia.isernia.it	r.monetti@provincia.isernia.it
La Spezia	www.provincia.sp.it	grpres@provincia.sp.it garbini@provincia.sp.it
L'Aquila	www.provincia.laquila.it	segreteriapresidenza@provincia.laquila.it
Latina	www.provincia.latina.it	presidentecusani@provincia.latina.it
Lecce	www.provincia.le.it	segreteria@provincia.le.it
Lecco	www.provincia.lecco.it	presidenza@provincia.lecco.it
Livorno	www.provincia.livorno.it	g.kutufa@provincia.livorno.it
Lodi	www.provincia.lodi.it	mara.caprio@provincia.lodi.it
Lucca	www.provincia.lucca.it	presidente@provincia.lucca.it
Macerata	www.provincia.macerata.it	provinciamc@sinp.net
Mantova	www.provincia.mantova.it	presidenza@provincia.mantova.it
Massa Carrara	www.provincia.ms.it	o.angeli@provincia.ms.it
Matera	www.provincia.matera.it	presidente@provincia.matera.it
Medio Campidano	www.provincia.mediocampidano.it	ftocco@provinciamediocampidano.it
Messina	www.provincia.messina.it	s.leonardi@provincia.messina.it
Milano	www.provincia.milano.it	presidenza@provincia.milano.it
Modena	www.provincia.modena.it	presidenza@provincia.modena.it
Monza e della Brianza	www3.provincia.mi.it/monzabrianza/index.html	segr_ponti@provincia.milano.it
Napoli	www.provincia.napoli.it	o.cristiano@provincia.napoli.it

Provincia	Sito internet	E-mail
Novara	www.provincia.novara.it	presidente@provincia.novara.it
Nuoro	www.provincia.nuoro.it	roberto.deriu@provincia.nuoro.it
Ogliastra	www.provincia.ogliastra.it	provincia.ogliastra@tiscali.it
Olbia Tempio	www.provincia.olbia-tempio.it	p.murrighile@provincia.olbia-tempio.it
Oristano	www.provincia.oristano.it	osmig@tiscalinet.it
Padova	www.provincia.padova.it	vittorio.casarin@provincia.padova.it
Palermo	www.provincia.palermo.it	presidenza@provincia.palermo.it
Parma	www.provincia.parma.it	presidente@provincia.parma.it
Pavia	www.provincia.pv.it	vittorio.poma@provincia.pv.it
Perugia	www.provincia.perugia.it	segreteria.presidente@provincia.perugia.it
Pesaro e Urbino	www.provincia.pu.it	p.ucchielli@provincia.ps.it
Pescara	www.provincia.pescara.it	presidenza@provincia.pescara.it
Piacenza	www.provincia.pc.it	provpc@provincia.pc.it
Pisa	www.provincia.pisa.it	a.pieroni@provincia.pisa.it
Pistoia	www.provincia.pistoia.it	glombardi@provincia.pistoia.it
Pordenone	www.provincia.pordenone.it	presidenza@provincia.pordenone.it
Potenza	www.provincia.potenza.it	sabino.altobello@provinciapotenza.it
Prato	www.provincia.prato.it	mlogli@provincia.prato.it
Ragusa	www.provincia.ragusa.it	presidente.antoci@provincia.ragusa.it
Ravenna	www.provincia.ra.it	presidente@provincia.ra.it
Reggio Calabria	www.provincia.reggio-calabria.it	maurizio.condipodero@provincia.rc.it
Reggio Emilia	www.provincia.re.it	presidenza@mbox.provincia.re.it
Rieti	www.provincia.rieti.it	presidenza@provincia.rieti.it
Rimini	www.provincia.rimini.it	presidenza@provincia.rimini.it
Roma	www.provincia.roma.it	n.zingaretti@provincia.roma.it
Rovigo	www.provincia.rovigo.it	segreteria.presidenza@provincia.rovigo.it
Salerno	www.provincia.salerno.it	presidente@provincia.salerno.it
Sassari	www.provincia.sassari.it	p.spiga@provincia.sassari.it
Savona	www.provincia.savona.it	presidente@provincia.savona.it
Siena	www.provincia.siena.it	salvini@provincia.siena.it
Siracusa	www.provincia.siracusa.it	brumarzi@tin.it
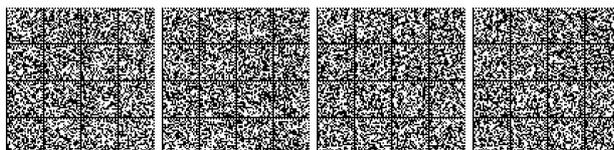
Provincia	Sito internet	E-mail
Sondrio	www.provincia.so.it	presidente@provincia.so.it
Taranto	www.provincia.ta.it	presidente.giunta@provincia.ta.it
Teramo	www.provincia.teramo.it	presidenza@provincia.teramo.it
Terni	www.provincia.terni.it	presidente@provincia.terni.it
Torino	www.provincia.torino.it	antonio.saitta@provincia.torino.it
Trapani	www.provincia.trapani.it	presidenza@provincia.trapani.it
Treviso	www.provincia.treviso.it	presidente@provincia.treviso.it
Trento	www.provincia.tn.it	segr.pres@provincia.tn.it
Trieste	www.provincia.trieste.it	mariateresa.bassaporopat@provincia.trieste.it
Udine	www.provincia.udine.it	provincia@provincia.udine.it
Vercelli	www.provincia.vercelli.it	masoero@provincia.vercelli.it
Varese	www.provincia.va.it	provinciavarese@provincia.va.it
Viterbo	www.provincia.vt.it	presidente@provincia.vt.it
Verona	www.provincia.vr.it	presidente@provincia.vr.it
Vibo Valentia	www.provincia.vibovalentia.it	presidentevv@yahoo.it
Vicenza	www.provincia.vicenza.it	presidenza@provincia.vicenza.it
Venezia	www.provincia.venezia.it	presidenza@provincia.venezia.it
Verbano Cusio Ossola	www.provincia.verbania.it	ferrari@provincia.verbania.it

09A01346

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio denominato «Centro di Biotecnologie Avanzate», in Genova

Con decreto ministeriale 26 gennaio 2009 è approvato il nuovo statuto del Consorzio denominato «Centro di Biotecnologie Avanzate», con sede in Genova.

09A01181

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 363 MW elettrici, da ubicare nel comune di San Severino Marche, località Berta - A.G.E.M. S.r.l.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000057 del 23 gennaio 2009, è stata rilasciata alla società A.G.E.M. Adriatica Generazione Elettrica Marchigiana S.r.l., con sede legale in Roma, via di Novella 18, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza termica di 650 MW (corrispondente ad una potenza elettrica di circa 363 *MW)*, da ubicare nel comune di San Severino Marche (Macerata), in località Berta, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.
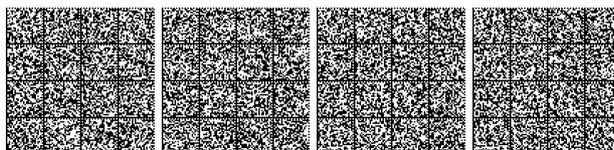
Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e www.dsa.minambiente.it/AIA

09A01374

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico INEOS Vinyls Italia S.p.a. di Porto Marghera.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000056 del 23 gennaio 2009, è stata rilasciata alla società INEOS Vinyls Italia S.p.a., con sede legale in Porto Marghera -Venezia, via della Chimica 5, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto per la produzione di cloruro di vinile monomero (CVM) e di polivinilcloruro (PVC), sito nel comune di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e www.dsa.minambiente.it/AIA

09A01375

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di attività di decommissioning - disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito della centrale nucleare di Caorso - proponente: Sogin S.p.A.

Con il decreto n. 0001264 del 31 ottobre 2008 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di Attività di decommissioning - disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito della centrale nucleare di Caorso - proponente: Sogin SpA, con sede legale in Roma - via Torino 6.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http:/www2. minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti. htm:

Detto decreto può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A01204

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Jurnista»

Estratto provvedimento UPC n. 256 del 22 dicembre 2008

Società: Janssen Cilag S.p.a.

Specialità medicinale: JURNISTA.

Oggetto: provvedimento proroga smaltimento scorte del medicinale Jurnista.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda ed al fine di evitare interruzioni del trattamento terapeutico, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «JURNISTA»:

A.I.C. n. 037396013/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396025/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396037/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato»14 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396049/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396052/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396064/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396076/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396088/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396090/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396102/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396114/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396126/M - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396138/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396140/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396153/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396165/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396177/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396189/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396191/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396203/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396215/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396227/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396239/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396241/M - «16 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396254/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396266/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/aclar;
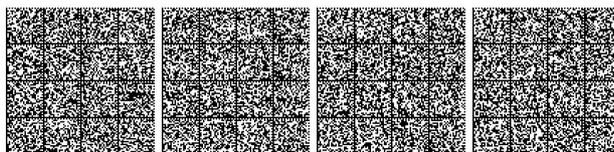
A.I.C. n. 037396278/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396280/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396292/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396304/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396316/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396328/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396330/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396342/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396355/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396367/M - «32 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396379/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396381/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396393/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396405/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396417/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396429/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396431/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 35 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396443/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396456/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396468/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396470/M - «64 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/aclar;

A.I.C. n. 037396482/M- «64 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/aclar.

Possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 14 gennaio 2009, data di scadenza dei trenta giorni previsti dal precedente provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC n. 251 del 9 dicembre 2008.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01337

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge 178/2002:

ATC - C09BA09;

Principio attivo: Fosinopril + Idroclorotiazide;

Confezione di riferimento: 14 unità (20+12,5) mg – uso orale.

09A01205

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione n. 667/08/CONS.

Si comunica l'avvio del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile, ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS. Il responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Cazora, funzionario della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

Il termine di conclusione del procedimento è di duecentosettanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dalla Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti con determinazione motivata.

Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01306

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione dirigenziale n. 55/PM del 21 gennaio 2009.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Cuneo sono stati deformati.

MARCHIO	DENOMINAZIONE DITTA	SEDE
66 CN	Eula Milton	Mondovì - Via A. Manzoni, 16
65 CN	Cavanna Franco	Argentera - Via Prov. le, 18
61 CN	Fiori e cuori di Dellavalle Antonella	Sommariva Perno - Via Roma, 7

09A01328
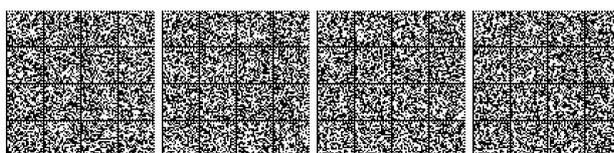
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 6/3 di data 15 gennaio 2009 assunta dal dirigente dell'Area 3 Anagrafe economica della Camera di commercio i.a.a. di Trento, la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, avendo cessato la propria attività:

GABRIELLI MARIA CARLA

Pergine Valsugana (Trento), via Monte Cristallo n. 33

Marchio n. 110TN

I punzoni in dotazione alla predetta ditta sono stati ritirati e deformati a cura del servizio metrico.

09A01327

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-034) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
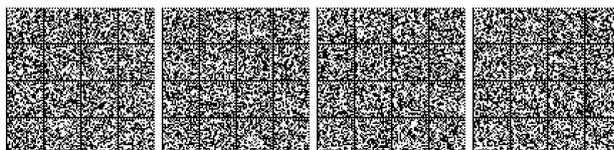
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.